SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 186**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1989, n. 285.

Norme specifiche sul servizio diplomatico . . . . Pag. 4

LEGGE 4 agosto 1989, n. 286.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad altre province colpite dalla siccità . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della «Lotta contro il cancro» . . . . Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato alla coniazione di monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di S. Giovanni Bosco da inserire nelle serie speciali millesimo 1988. Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a modificare le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 e da L. 50. Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Manzano . Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Terzigno . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Roma . . . Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 28 luglio 1989.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria . . . . Pag. 40

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 28 marzo 1989.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie al potenziamento ed allo sviluppo della rete nazionale telefonica. Pag. 40

Ministero della difesa

DECRETO 16 maggio 1989.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1990 . . Pag. 42

Ministero dell'ambiente

DECRETO 13 luglio 1989.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini . . . . Pag. 42

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 luglio 1989.

Autorizzazione alla SASA - Assicurazioni riassicurazioni S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa . . . . Pag. 46

DECRETO 27 luglio 1989.

Autorizzazione alla Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Pag. 46

DECRETO 28 luglio 1989.

Autorizzazione alla Commercial Union vita, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima . . . Pag. 47

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 21 luglio 1989.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 18 di Chiavari ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i referti di elettroencefalografia prodotti a partire dal 1° gennaio 1986. Pag. 49

DECRETO 21 luglio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per gli assegni bancari decorrenti dal 1° gennaio 1989 . . . . Pag. 50

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 29 luglio 1989.

Disposizioni per l'attuazione delle prescrizioni di cui al regolamento CEE della commissione in corso di pubblicazione che stabilisce le modalità per la concessione per l'aiuto a favore di taluni legumi da granella . . . . Pag. 51

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 4 agosto 1989, n. **34/89.**

Importazione addizionale dalla Romania di carta e cartoni Kraft . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina . . . . Pag. 53

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Modificazione alla denominazione dell'Istituto culturale italo-tedesco, in Merano . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, in Milano, ad accettare una eredità . . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'Accademia agraria, in Pesaro, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 53

Ministero della sanità: Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata «Antalgil» . . . . Pag. 53

Ministero dei lavori pubblici: Provvedimenti concernenti le strade statali . . . . Pag. 53

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 53

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di due società cooperative . . . . . . Pag. 54

Modificazioni allo stututo dell'Associazione nazionale cooperative italiane, in Roma . . . . Pag. 54

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno . . . . Pag. 54

Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808 . . . . Pag. 55

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 55

Regione Friuli-Venezia Giulia: Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Nuova realtà - Soc. coop. a r.l.», in Udine. Pag. 55

Regione Liguria: Autorizzazione alla società Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in Calizzano, ad imbottigliare e vendere acqua minerale in contenitori di materiale PET . Pag. 55

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Corte dei conti 12 luglio 1989 concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il quadriennio 1990-93. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1989) . . . . Pag. 56

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51:

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni «Città di Roma 7% - 1970» sorteggiate il 20 luglio 1989.

Gruppo finanziario edile, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1988.

URMET - Costruzioni elettro telefoniche, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1988.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1988.

Bosco & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1988.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1988.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 7% - 1973/1991» sorteggiate l'11 luglio 1989.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1989.

Mediocredito Toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni «AK/80 - 13%» sorteggiate il 28 giugno 1989.

Magazzini generali e Silos, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1989, n. 285.

Norme specifiche sul servizio diplomatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento economico dei gradi iniziali della carriera diplomatica

1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attività di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale è ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio.

3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza.

Art. 2.

Avanzamenti nella carriera diplomatica

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto potrà essere diversamente disposto nel quadro di un provvedimento di legge sul riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo nei limiti di età siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianità nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto.

2. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe possono altresì essere conferite in soprannumero se le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età siano inferiori ad un decimo del numero dei consiglieri di ambasciata. Le nomine possono in tal caso essere conferite fino a concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata.

3. Le posizioni soprannumerarie createsi in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2 sono riassorbite a seguito di avanzamento al grado superiore o di cessazione dal servizio dei funzionari collocati in soprannumero, nonché per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento di legge di cui al comma 1.

Art. 3.

Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.767 milioni per l'anno 1989, in lire 2.345 milioni per l'anno 1990 ed in lire 2.764 milioni per l'ano 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri e il potenziamento del servizio diplomatico consolare».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 99 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), è il seguente:

«TITOLO II

CARRIERE

Capo I

CARRIERA DIPLOMATICA

Art. 99 *(Ordinamento speciale e funzioni).* — Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica.

La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale quale risulta dal presente decreto.

Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è conentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni».

— Il testo dell'art. 29, primo comma, lettera *b)*, del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), è il seguente:

«Art. 29 *(Trattamento economico del personale della carriera diplomatica).* — Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito:

(Omissis);

b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purché dichiarati idonei nel corso di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessità di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneità, il trattamento di primo dirigente verrà corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianità nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potrà comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado;

(Omissis)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 742):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 dicembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13, 20 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 26 luglio 1988 (atto n. 742/A - relatore sen. ORLANDO).

Esaminato in aula il 20 ottobre 1988 e approvato il 10 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3364):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 25 novembre 1988, con pareri delle commissioni III, V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 21 dicembre 1988; 5, 12 aprile 1989 e approvato, con modificazioni, il 13 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 742/B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 18 aprile 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 2 agosto 1989.

89G0363

LEGGE 4 agosto 1989, n. 286.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad altre province colpite dalla siccità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1989, N. 231.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «nella provincia di Grosseto» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino»; *dopo le parole:* «si applicano le provvidenze», *sono inserite le seguenti:* «e le procedure»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «abbiano subito perdite nelle produzioni cerealicole» *fino a:* «vendibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

L'articolo 4 sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni; mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «Le cooperative agricole» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute»;

al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: «sospendere», *sono inserite le seguenti:* «anche parzialmente»; *sono soppresse le parole:* «a domanda»; *le parole:* «esercizio irriguo» *sono sostituite dalla seguente:* «irrigazione»;

al comma 2, le parole: «nel limite dell'85 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite del 90 per cento»;

al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*bis* — 1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400.

Art. 7-*ter*. — 1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990.

Art. 7-*quater*. — 1. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto, per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato di lire 300 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. All'onere di lire 140 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione degli articoli 3, 5, 7, 7-*bis* e 7-*ter* del presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In sede di ripartizione degli stanziamenti fra le regioni interessate, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prevedere variazioni compensative dei fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente decreto nei limiti dello stanziamento complessivo da esso recato.

4. Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989.*
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 21 settembre 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1821):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MANNINO) il 15 giugno 1989.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 17 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1989.

Esaminato dalla 9ª commissione il 28 giugno 1989; 4, 5, 18 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4117):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 20 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 luglio 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 luglio 1989.

Esaminato dalla XIII commissione il 1º agosto 1989.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1989.

89G0364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1989.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di procedere al riordino dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria e di adeguare i loro contenuti alle mutate condizioni scientifico-tecnologiche ed alle esigenze del mondo del lavoro;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, sono soppresse le seguenti lauree:

laurea in ingegneria navale e meccanica;

laurea in ingegneria mineraria;

laurea in ingegneria elettrotecnica;

laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

laurea in ingegneria delle tecnologie industriali;

laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo;

laurea in ingegneria idraulica;

laurea in ingegneria forestale,

e sono inserite le seguenti lauree:

laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

laurea in ingegneria edile;

laurea in ingegneria elettrica;

laurea in ingegneria gestionale;

laurea in ingegneria informatica;

laurea in ingegneria navale;

laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

L'elenco delle lauree che possono essere rilasciate dalle facoltà di ingegneria, di cui alla tabella II dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è soppresso e sostituito dall'elenco seguente:

laurea in ingegneria aeronautica;
laurea in ingegneria chimica;
laurea in ingegneria civile;
laurea in ingegneria dei materiali;
laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
laurea in ingegneria edile;
laurea in ingegneria elettrica;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria gestionale;
laurea in ingegneria informatica;
laurea in ingegneria meccanica;
laurea in ingegneria navale;
laurea in ingegneria nucleare;
laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Art. 2.

La tabella XXIX, concernente l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è soppressa e sostituita dall'unita tabella XXIX, annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Politecnici e le Università degli studi adegueranno l'ordinamento della facoltà in ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea in conformità all'allegata tabella XXIX, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno riordinate ed adeguate all'ordinamento didattico, in conformità all'allegata tabella, gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo, potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento.

Tuttavia gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, ed in tal caso le competenti autorità accademiche stabiliranno le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nella precedente tabella XXIX, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 111

ALLEGATO

Tabella XXIX

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 1 *(Corsi di laurea)*. — Presso le facoltà di ingegneria possono essere attivati i seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

1) ingegneria aeronautica;
2) ingegneria chimica;
3) ingegneria civile;
4) ingegneria dei materiali;
5) ingegneria delle telecomunicazioni;
6) ingegneria edile;
7) ingegneria elettrica;
8) ingegneria elettronica;
9) ingegneria gestionale;
10) ingegneria informatica;
11) ingegneria meccanica;
12) ingegneria navale;
13) ingegneria nucleare;
14) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

I predetti corsi di laurea sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di quelli di ingegneria gestionale e di ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali.

1) settore civile - corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile;

2) settore dell'informazione - corsi di laurea in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica;

3) settore industriale - corsi di laurea in: ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria nucleare.

I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi; l'allegata tabella *A* riporta l'elenco degli indirizzi. Dell'indirizzo eventualmente seguito, viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria.....» con la specificazione del corso di laurea seguito.

In ogni facoltà i corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi.

Art. 2 *(Revisione periodica dei corsi di laurea e degli indirizzi).* — Con frequenza quadriennale a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro, acquisito il parere del CUN, provvede secondo le procedure vigenti in materia di ordinamento didattico universitario, alla verifica ed alla eventuale revisione degli elenchi dei corsi di laurea e dei relativi indirizzi, di cui all'art. 1 ed alle allegate tabelle *A, B, C, D,* ed *E.*

Nuovi indirizzi possono essere iscritti nella tabella *A* ove ne fosse dimostrata la peculiare caratterizzazione scientifica e la rilevanza ai fini della formazione professionale con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

Art. 3 *(Istituzione dei corsi di laurea e degli indirizzi).* — Con frequenza quadriennale a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento, le facoltà possono richiedere l'inserimento a statuto dei corsi di laurea previsti dall'art. 1, o, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, degli indirizzi di cui alla tabella *A*, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la copertura delle discipline corrispondenti a tutti i corsi ufficiali di insegnamento dell'istituendo corso di laurea e degli eventuali indirizzi sia assicurata con i docenti già in servizio presso l'Ateneo o con le previste assegnazioni di posti in organico;

2) sia stato espresso l'impegno del senato accademico e del consiglio di amministrazione di fornire attrezzature e finanziamenti adeguati alle strutture che concorrono alla organizzazione e alla gestione del corso di laurea.

Sull'istituzione del corso di laurea si esprime il CUN sulla base della documentazione trasmessa dai competenti organi accademici tenendo presenti le indicazioni dei piani di sviluppo.

Art. 4 *(Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e degli indirizzi).* — I corsi di laurea e gli eventuali indirizzi, inseriti a statuto, possono essere attivati in sede di formulazione del manifesto annuale degli studi qualora sia assicurata la copertura di tutti gli insegnamenti necessari.

Un corso di laurea non può essere disattivato prima di un quinquennio dalla sua attivazione, nè un indirizzo prima di un triennio.

Art. 5 *(Durata degli studi - Annualità - Articolazione dei curricula).* — La durata degli studi dei corsi di laurea in ingegneria è fissata in cinque anni.

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestrali) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno. L'anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Gli statuti delle diverse sedi indicheranno il numero, ed eventualmente i raggruppamenti disciplinari, delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo. Inoltre, durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito un numero minimo di annualità compreso tra 27 e 29 e superato i relativi esami; tale numero verrà fissato dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea competente, e sarà riportato nello statuto.

Di tali annualità nove sono comuni a tutti i corsi di laurea, almeno sei ai corsi di laurea afferenti ad uno stesso settore, almeno cinque caratterizzano il corso di laurea, almeno tre l'indirizzo, per i corsi di laurea intersettoriali le annualità da aggiungere a quelle comuni sono complessivamente specificate e in numero non inferiore a 11.

L'indirizzo ha la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico sia tecniche progettuali, realizzative e di esercizio. Le annualità, in numero non inferiore a tre, sono scelte dalla facoltà in accordo con le finalità menzionate, all'interno dei raggruppamenti disciplinari di cui alla tabella *F*.

Denominazioni e codificazioni dei raggruppamenti disciplinari da cui devono essere prescelte le suddette annualità sono elencate rispettivamente nelle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* allegate. È altresì allegato l'elenco dei raggruppamenti disciplinari inseribili negli statuti delle facoltà di ingegneria (tabella *F*), comprendente le denominazioni degli insegnamenti attivabili nelle facoltà stesse.

Il consiglio di facoltà su proposta dei consigli di corso di laurea delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti locali.

Le annualità comuni a tutti i corsi di laurea non sono necessariamente propedeutiche rispetto alle altre.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

Art. 6 *(Piano annuale degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare nel rispetto dell'ordinamento didattico quale riportato nello statuto.

In particolare, il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, riportate nella tabella *F*, affruiscono ai raggruppamenti indicati nelle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E*. Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 5.

Art. 7 *(Norme finali e transitorie)*. — In sede di prima applicazione della presente tabella le facoltà nel richiedere l'inserimento a statuto dei corsi di laurea di cui all'art. 1, ed, eventualmente, degli indirizzi di cui alla tabella *A*, secondo quanto previsto dall'art. 3, dovranno documentare la possibilità di copertura degli insegnamenti necessari e le competenze per l'istituzione degli eventuali indirizzi.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, per i corsi di laurea già attivati, o istituiti in sostituzione di corsi già attivati, è consentito scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualità di settore facendo riferimento, anziché alle prescrizioni di cui alle tabelle *B* e *C* del presente provvedimento, a raggruppamenti dichiarati dalla facoltà affini a quelli indicati nelle stesse tabelle.

Le università dove sono attivati corsi di laurea in ingegneria non compresi nell'art. 1, possono richiedere la loro sostituzione secondo le seguenti corrispondenze indicative:

1) ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale: ingegneria per l'ambiente e il territorio, o, in alternativa, ingegneria civile;

2) ingegneria forestale: ingegneria per l'ambiente e il territorio;

3) ingegneria mineraria: ingegneria per l'ambiente e il territorio;

4) ingegneria idraulica: ingegneria civile, o, in alternativa, ingegneria per l'ambiente e il territorio;

5) ingegneria elettrotecnica: ingegneria elettrica;

6) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo chimico o chimico-alimentare); ingegneria chimica;

7) ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo: ingegneria gestionale;

8) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettrico): ingegneria elettrica;

9) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettronico): ingegneria elettronica;

10) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo meccanico): ingegneria meccanica.

TABELLA A INDIRIZZI DEI CORSI DI LAUREA

A 1 Corso di laurea in Ingegneria Civile

- Edile[1]
- Geotecnica
- Idraulica
- Strutture
- Trasporti

A 2 Corso di laurea in Ingegneria Edile

- Produzione edilizia e Cantiere
- Progettazione edile ed Urbanistica
- Tecniche di controllo degli ambienti

A.3 Corso di laurea in Ingegneria Elettronica

- Biomedica
- Calcolatori elettronici[2]
- Controlli automatici[2]
- Microelettronica
- Strumentazione
- Telecomunicazioni[3]

A 4 Corso di laurea in Ingegneria Informatica

- Automatica e Sistemi di automazione industriale
- Sistemi ed Applicazioni informatici

A 5 Corso di laurea in Ingegneria Aeronautica

- Spaziale

A 6 Corso di laurea in Ingegneria Elettrica

- Automazione industriale
- Energia

A 7 Corso di laurea in Ingegneria Chimica

- Alimentare
- Ambientale[4]
- Biotecnologie industriali
- Materiali[5]

A.8 Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

- Automazione industriale e Robotica
- Biomedica
- Costruzioni
- Energia
- Materiali[5]
- Produzione
- Veicoli terrestri

A 9 Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

- Ambiente
- Difesa del suolo
- Georisorse
- Geotecnologie
- Pianificazione e Gestione territoriale

[1] non attivabile nella sede in cui esiste il Corso di laurea in Ingegneria Edile
[2] non attivabile nella sede in cui esiste il Corso di laurea in Ingegneria Informatica
[3] non attivabile nella sede in cui esiste il Corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

[4] non attivabile nella sede in cui esiste il Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
[5] non attivabile nella sede in cui esiste il Corso di laurea in Ingegneria dei Materiali

TABELLA B — ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	ANN.
A0[illegible]1-A012	Analisi matematica - Geometria	
[illegible] A030	Algebra e Logica matematica - Fisica matematica	
[illegible]41	Analisi numerica e Matematica applicata	
A0[illegible]-F041	Calcolo delle probabilità- Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011-B030	Fisica generale - Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150-I270	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1

TABELLE C — ANNUALITÀ COMUNI AI CORSI DI LAUREA DI UN SETTORE

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	ANN.
TABELLA C.1	SETTORE CIVILE	
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
H081	Architettura tecnica	1
I042	Macchine e Sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e Tecnologie elettriche	
I180	Macchine ed Azionamenti elettrici	2
I140	Chimica applicata, Scienza e Tecn. dei materiali	1
TABELLA C.2	SETTORE DELL'INFORMAZIONE	
H071	Scienza delle costruzioni	
I042	Macchine e Sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e Tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	Ann.
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
TABELLA C 3	SETTORE INDUSTRIALE	
H071	Scienza delle costruzioni	
H072	Tecnica delle costruzioni	1
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I090	Disegno industriale	1
I050-I152	Fisica tecnica - Principi di ingegneria chimica	1
I170	Elettrotecnica e Tecnologie elettriche	
I180	Macchine ed Azionamenti elettrici	1
I041	Propulsione aerospaziale	
I042	Macchine e Sistemi energetici	1
I100	Tecnologie e Sistemi di lavorazione	
I140	Chimica applicata, Scienza e Tecn. dei materiali	1
I210-I240	Elettronica - Automatica	1

TABELLE D — ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	Ann.
SETTORE 1	*CIVILE*	
TABELLA D 1.1	INGEGNERIA CIVILE	
H072	Tecnica delle costruzioni	1
H060	Geotecnica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H030	Stradè, Ferrovie ed Aeroporti	1
H050	Topografia e Cartografia	1
H040	Trasporti	
H141	Analisi e Pianificazione urbanistica	
H143-I240	Tecnica urbanistica - Automatica	1
TABELLA D.1.2	INGEGNERIA EDILE	
H060	Geotecnica	1
H072	Tecnica delle costruzioni	1
H082	Progettazione edilizia	
H100	Composizione architettonica	2
H120	Storia dell'architettura	1
H120-L281	Storia dell'architettura - Storia dell'arte	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	Ass.
H142 H143	Progettazione urbanistica Tecnica urbanistica	1
H081-H083	Architettura tecnica - Produzione edilizia	1
SETTORE 2	*DELL'INFORMAZIONE*	
TABELLA D.2.1	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	
I230	Telecomunicazioni	1
I200 I230	Misure elettriche ed elettroniche Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I210-I240	Elettronica - Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
TABELLA D.2.2	INGEGNERIA ELETTRONICA	
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I200 I240	Misure elettriche ed elettroniche Automatica	1
I210 I250	Elettronica Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	Ass.
TABELLA D.2.3	INGEGNERIA INFORMATICA	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A042	Ricerca operativa	1
I240	Automatica	1
I210-I230	Elettronica - Telecomunicazioni	1
SETTORE 3	*INDUSTRIALE*	
TABELLA D.3.1	INGEGNERIA AERONAUTICA	
I030	Fluidodinamica	2
I021	Meccanica del volo	1
I022	Costruzioni e Strutture aerospaziali	1
I023-I240	Impianti e Sistemi aerospaziali - Automatica	1
I080 I090	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine Disegno industriale	1
TABELLA D.3.2	INGEGNERIA CHIMICA	
C050-C060	Chimica organica - Chimica	1
I152	Principi di ingegneria chimica	1
I155	Chimica industriale	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	Ass.
I153	Impianti chimici	
I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	2
I080	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine	
I090	Disegno industriale	1
TABELLA D.3.3	INGEGNERIA DEI MATERIALI	
B030-I151	Struttura della materia - Chimica fisica applicata	1
I130	Metallurgia	1
I100	Tecnologie e Sistemi di lavorazione	
I140	Chimica applicata, Scienza e Tecn. dei materiali	1
I060	Misure meccaniche e tèrmiche	
I080	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine	1
I170	Elettrotecnica e Tecnologie elettriche	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1
I110	Impianti industriali meccanici	
I130-I153	Metallurgia - Impianti chimici	1
TABELLA D.3.4	INGEGNERIA ELETTRICA	
I180	Macchine ed Azionamenti elettrici	1
I210-I240	Elettronica - Automatica	1
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1
I190	Sistemi elettrici per l'energia	1
I080	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine	
I090	Disegno industriale	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	Ass.
TABELLA D.3.5	INGEGNERIA MECCANICA	
I080	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine	1
I090	Disegno industriale	1
H011-I030	Idraulica - Fluidodinamica	1
I100	Tecnologie e Sistemi di lavorazione	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I042	Macchine e Sistemi energetici	
I060	Misure meccaniche e termiche	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
TABELLA D.3 6	INGEGNERIA NAVALE	
I011	Architettura navale	1
I012	Costruzioni navali	1
I013	Impianti navali	1
H011	Idraulica	1
I080	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine	
I090	Disegno industriale	1
I060	Misure meccaniche e termiche	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	ANN.
TABELLA D.3.7	**INGEGNERIA NUCLEARE**	
B030-B040	Struttura della materia - Fisica nucleare	1
I121	Fisica dei reattori nucleari	1
I122	Impianti nucleari	1
I210-I240	Elettronica - Automatica	1
I123	Misure e Strumentazione nucleare	1
I080	Progettazione meccanica e Costruzione di macchine	1

TABELLE E — ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA INTERSETTORIALI

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	ANN.
TABELLA E.1	**INGEGNERIA GESTIONALE**	
H071-I050	Scienza delle costruzioni - Fisica tecnica	1
I042 I070 I080 I090	Macchine e Sistemi energetici Meccanica applicata alle macchine Progettazione meccanica e Costruzione di macchine Disegno industriale	2
I100 I140	Tecnologie e Sistemi di lavorazione Chimica applicata, Scienza e Tecn. dei materiali	1
I170 I210-I230	Elettrotecnica e Tecnologie elettriche Elettronica - Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
A042	Ricerca operativa	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I110 I153 I190	Impianti industriali meccanici Impianti chimici Sistemi elettrici per l'energia	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	1
I100 I270	Tecnologie e Sistemi di lavorazione Ingegneria economico-gestionale	1

CODIFICA	DENOMINAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO	ANN.
TABELLA E 2	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	
H110-I090	Disegno - Disegno industriale	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	
D022	Geologia applicata	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I153	Impianti chimici	
I161	Ingegneria degli scavi, Miniere e Materie prime	
I162	Idrocarburi e Fluidi endogeni	2
I042	Macchine e Sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e Tecnologie elettriche	2
D043	Oceanografia, Fisica dell'atmosfera e navigazione	
H060	Geotecnica	1
H050	Topografia e Cartografia	
I060	Misure meccaniche e termiche	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1
H141	Analisi e Pianificazione urbanistica	
H143	Tecnica urbanistica	
I240	Automatica	1
E031	Biologia generale ed Ecologia	
I140	Chimica applicata, Scienza e Tecn. dei materiali	
I152	Principi di ingegneria chimica	1

TABELLA F NOMI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI PRESSO LE FACOLTÀ DI INGEGNERIA

ALLEGATO AL RIORDINO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA - TABELLA XXIX

A011. - ALGEBRA E LOGICA MATEMATICA

1 ALGEBRA
2 ALGEBRA ED ELEMENTI DI GEOMETRIA

A012. - GEOMETRIA

1 GEOMETRIA
2 GEOMETRIA DESCRITTIVA
3 GEOMETRIA DIFFERENZIALE
4 GEOMETRIA E ALGEBRA
5 TEORIA DEI GRAFI

A021. - ANALISI MATEMATICA

1 ANALISI FUNZIONALE
2 ANALISI MATEMATICA
3 CALCOLO DELLE VARIAZIONI
4 METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA
5. TEORIA DELLE FUNZIONI
6. TEORIA MATEMATICA DEI CONTROLLI

A022. - CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

1 CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
2 METODI PROBABILISTICI, STATISTICI E PROCESSI STOCASTICI
3 STATISTICA MATEMATICA
4 TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI
5 TEORIA DELL'AFFIDABILITÀ

A030. - FISICA MATEMATICA

1 CALCOLO TENSORIALE E MECCANICA DEL CONTINUO
2 FISICA MATEMATICA
3 MECCANICA ANALITICA
4 MECCANICA RAZIONALE

5 MECCANICA SUPERIORE PER INGEGNERI
6 SISTEMI DINAMICI

A041. - ANALISI NUMERICA E MATEMATICA APPLICATA

1 ANALISI NUMERICA
2 CALCOLO NUMERICO
3 CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE NUMERICA
4. METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA
5. MATEMATICA APPLICATA

A042. - RICERCA OPERATIVA

1 ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE
2 APPLICAZIONI DELLA RICERCA OPERATIVA
3 MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE
4 MODELLI DI SISTEMI DI SERVIZIO
5 MODELLI LOGISTICI
6. MODELLI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI
7. MODELLI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI
8. MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
9. OTTIMIZZAZIONE
10. OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
11. PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
12. RICERCA OPERATIVA
13. SIMULAZIONE

B011. - FISICA GENERALE

1 FISICA (LIMITATAMENTE A INGEGNERIA)
2 FISICA SUPERIORE
3 METROLOGIA
4 OTTICA ELETTRONICA
5 SPERIMENTAZIONE FISICA
6. STRUMENTAZIONE FISICA

B020. - FISICA TEORICA E METODI MATEMATICI DELLA FISICA

1 ISTITUZIONI DI MECCANICA QUANTISTICA
2 MECCANICA STATISTICA

B030. - STRUTTURA DELLA MATERIA

1 ELETTRONICA QUANTISTICA
2 FISICA ATOMICA
3 FISICA DEGLI STATI CONDENSATI
4 FISICA DEI LASER
5. FISICA DEI PLASMI
6. FISICA DEI SEMICONDUTTORI
7. FISICA DELLE BASSE TEMPERATURE
8. FISICA DELLE SUPERFICI
9. FISICA DELLO STATO SOLIDO
10. GAS IONIZZATI
11. OTTICA
12. STRUTTURA DELLA MATERIA
13. SUPERCONDUTTIVITÀ

B040. - FISICA NUCLEARE

1 ACCELERATORI DI PARTICELLE
2 FISICA DEI NEUTRONI
3 FISICA DEI REATTORI
4 FISICA NUCLEARE
5 RADIOATTIVITÀ
6 SPERIMENTAZIONI DI FISICA NUCLEARE

C031 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

1 CHIMICA NUCLEARE
2 RADIOCHIMICA E CHIMICA DELLE RADIAZIONI
3 SEPARAZIONE DEGLI ISOTOPI

C050 - CHIMICA ORGANICA

1 CHIMICA ORGANICA

C060. - CHIMICA

1 APPLICAZIONI DI CHIMICA E CHIMICA ANALITICA
2 CHIMICA (LIMITATAMENTE A : INGEGNERIA)
3 SPERIMENTAZIONI DI CHIMICA

C100 - CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI

1 BIOCHIMICA INDUSTRIALE
2 MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE

D012. - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E STRUTTURALE

1 GEOLOGIA
2 GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI
3 LITOLOGIA E GEOLOGIA

D021. - GEOGRAFIA FISICA - GEOMORFOLOGIA

1 GEOMORFOLOGIA APPLICATA

D022. - GEOLOGIA APPLICATA

1 GEOINGEGNERIA AMBIENTALE
2 GEOLOGIA APPLICATA
3 GEOLOGIA APPLICATA ALLA DIFESA DEL SUOLO
4 GEOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5 GEOLOGIA APPLICATA ALLE AREE SISMICHE
6 GEOMORFOLOGIA APPLICATA E STABILITÀ DEI VERSANTI
7 IDROGEOLOGIA APPLICATA
8 MATERIALI NATURALI DA COSTRUZIONE
9. RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO

D031. - MINERALOGIA

1 MINERALOGIA

D032. - PETROLOGIA - PETROGRAFIA

1 MINERALOGIA E PETROGRAFIA
2 PETROGRAFIA

D034. - GIACIMENTI MINERARI

1. ANALISI E RICONOSCIMENTO DEI MINERALI
2 CAMPIONATURA E VALUTAZIONE DEI GIACIMENTI
3 CARATTERIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME MINERALI
4. ELEMENTI DI GEOCHIMICA APPLICATA ALLA PROSPEZIONE MINERARIA
5. GEOLOGIA DEI COMBUSTIBILI FOSSILI
6. GEOLOGIA E GIACIMENTI DELLE FONTI ENERGETICHE MINERARIE
7 GIACIMENTI DI IDROCARBURI
8 GIACIMENTI MINERARI
9 METODOLOGIE GEOSTATISTICHE E GEOMATEMATICHE PER I GIACIMENTI MINERARI
10 PROSPEZIONE GEOMINERARIA

D042. - GEOFISICA APPLICATA

1 CAROTAGGI GEOFISICI
2 GEOFISICA APPLICATA
3 GEOFISICA DI PRODUZIONE
4 GEOFISICA MARINA
5 GEOFISICA MINERARIA
6 GEOFISICA NUCLEARE
7 PROSPEZIONI GEOFISICHE
8. SISMICA APPLICATA
9. SISMOLOGIA APPLICATA
10. TRATTAMENTO DEI SEGNALI GEOFISICI

D043. - OCEANOGRAFIA, FISICA DELL'ATMOSFERA E NAVIGAZIONE

1 FISICA DELL'ATMOSFERA
2 METEOROLOGIA
3 NAVIGAZIONE AEREA

E031. - BIOLOGIA GENERALE ED ECOLOGIA

1 ECOLOGIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA
2 ELEMENTI DI ECOLOGIA

E052. - BIOLOGIA APPLICATA

1. BIOLOGIA GENERALE

E060. - FISIOLOGIA UMANA

1. ELEMENTI DI FISIOLOGIA (LIMITATAMENTE A INGEGNERIA)
2 FISIOLOGIA UMANA

E090. - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA

1 ANATOMIA UMANA
2 NEUROANATOMIA

F221. - IGIENE GENERALE ED APPLICATA

1 IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

G024. - ASSESTAMENTO E SELVICOLTURA

1 SELVICOLTURA CON ELEMENTI DI BOTANICA FORESTALE
2 TECNOLOGIA DEL LEGNO E DEI MATERIALI LEGNOSI

G052. - INDUSTRIE AGRARIE E MICROBIOLOGIA AGRARIA

1 TECNOLOGIE ALIMENTARI

H011. - IDRAULICA

1 DINAMICA DELLA TURBOLENZA
2 IDRAULICA
3. IDRAULICA AMBIENTALE
4. IDRAULICA DEI MEZZI POROSI
5. IDRAULICA FLUVIALE
6. IDRAULICA NUMERICA
7. IDRODINAMICA
8. IDROELASTICITÀ
9. MECCANICA DEI FLUIDI
10. MISURE E CONTROLLI IDRAULICI
11. MODELLISTICA IDRAULICA

H012. - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME

1 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
2 BONIFICA E IRRIGAZIONE
3. BONIFICHE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE
4. COSTRUZIONI IDRAULICHE
5. GESTIONE DEI SISTEMI IDRAULICI
6. GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
7. IDROLOGIA SOTTERRANEA
8. IDROLOGIA TECNICA
9. IMPIANTI SPECIALI IDRAULICI
10. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
11. PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO
12. SISTEMAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
13. TECNICA DEI LAVORI IDRAULICI
14. COSTRUZIONI IN MARE APERTO
15 COSTRUZIONI MARITTIME
16 IDRAULICA MARITTIMA E COSTIERA
17 IDROVIE
18. INGEGNERIA PORTUALE
19. REGIME E PROTEZIONE DEI LITORALI

H020. - INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

1 DINAMICA DEGLI INQUINANTI
2 FENOMENI DI INQUINAMENTO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
3 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
4 IMPATTO DELLE OPERE DI INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
5. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI
6. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
7. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO
8. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO
9. IMPIANTI DI TRATTAMENTO SANITARIO-AMBIENTALI
10. INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
11. TECNICHE COSTRUTTIVE DELLE OPERE DI INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

H030. - STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI

1 COSTRUZIONE DI STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI
2 COSTRUZIONI SPECIALI STRADALI, FERROVIARIE ED AEROPORTUALI
3. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE
4. IMPIANTI E CANTIERI VIARI
5. INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
6. INFRASTRUTTURE DI VIABILITÀ E TRASPORTO
7. INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
8. INFRASTRUTTURE PER TRASPORTI SPECIALI
9. INFRASTRUTTURE VIARIE
10. INFRASTRUTTURE VIARIE NELLE AREE METROPOLITANE
11. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE
12. PROGETTO DI STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI
13. SOVRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE ED AEROPORTUALI
14. TECNICA DEI LAVORI STRADALI, FERROVIARI ED AEROPORTUALI
15. VIABILITÀ RURALE

H040. - TRASPORTI

1 ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
2 PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI
3 PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO
4. SISTEMI DI TRAZIONE
5. SISTEMI FERROVIARI
6. TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI
7. TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO
8. TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE
9. TERMINALI E IMPIANTI DI TRASPORTO
10. TRASPORTI AEREI
11. TRASPORTI PER VIE D'ACQUA
12. TRASPORTI SPECIALI
13. TRASPORTI URBANI E METROPOLITANI

H050. - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

1. CARTOGRAFIA NUMERICA
2. CARTOGRAFIA TEMATICA
3 FOTOGRAMMETRIA
4. FOTOGRAMMETRIA APPLICATA
5. FOTOGRAMMETRIA E FOTOINTERPRETAZIONE
6. GEODESIA
7. MISURE GEODETICHE
8. TELERILEVAMENTO
9. TOPOGRAFIA
10. TOPOGRAFIA AGRARIA E FORESTALE
11. TOPOGRAFIA GEOLOGICA
12. TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI

H060. - GEOTECNICA.

1. CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI
2. COSTRUZIONI DI MATERIALI SCIOLTI
3. COSTRUZIONI IN SOTTERRANEO
4. DINAMICA DELLE TERRE E DELLE ROCCE
5. FONDAZIONI
6. GEOTECNICA
7. GEOTECNICA MARINA
8. GEOTECNICA NELLA DIFESA DEL TERRITORIO
9 INDAGINI E CONTROLLI GEOTECNICI
10 MECCANICA DELLE ROCCE
11 MECCANICA DELLE TERRE
12. OPERE DI SOSTEGNO
13. PRINCIPI DI GEOTECNICA
14. STABILITÀ DEI PENDII

H071. - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

1 ANALISI COMPUTAZIONALE DELLE STRUTTURE
2 CALCOLO ANELASTICO E A ROTTURA DELLE STRUTTURE
3 DINAMICA DELLE STRUTTURE
4. INSTABILITÀ DELLE STRUTTURE
5. MECCANICA DEI MATERIALI E DELLA FRATTURA
6. MECCANICA DEI SOLIDI
7. OTTIMIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
8. SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
9. SICUREZZA STRUTTURALE
10. SPERIMENTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE
11. STATICA
12. TEORIA DELLE STRUTTURE

H072. - TECNICA DELLE COSTRUZIONI

1 CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE
2 CONSOLIDAMENTO DELLE COSTRUZIONI
3 COSTRUZIONE DI PONTI
4 COSTRUZIONI IN ACCIAIO
5 COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO
6. COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
7. PROGETTO DI STRUTTURE
8. SPERIMENTAZIONE, COLLAUDO E CONTROLLO DELLE COSTRUZIONI
9. STRUTTURE DI FONDAZIONE
10. STRUTTURE PREFABBRICATE
11. STRUTTURE SPECIALI
12. TECNICA DELLE COSTRUZIONI

H081. - ARCHITETTURA TECNICA

1 ARCHITETTURA TECNICA
2 ARCHITETTURA TECNICA E TIPOLOGIE EDILIZIE

3 EDILIZIA INDUSTRIALE
4 ELEMENTI DI ARCHITETTURA TECNICA
5. INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'EDILIZIA
6. PROGETTAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI TECNOLOGICI
7. PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
8. PROGETTAZIONE EDILE ASSISTITA
9. PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA
10. RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

H082. - PROGETTAZIONE EDILIZIA

1 ARCHITETTURA DEL LEGNO
2 ARCHITETTURA DELLE GRANDI STRUTTURE
3 ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
4. ARCHITETTURA E URBANISTICA TECNICHE
5. CARATTERI DISTRIBUTIVI E COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI
6. DOCUMENTAZIONE ARCHITETTONICA
7. ELEMENTI DI PROGETTAZIONE EDILE
8. PROGETTAZIONE DEI COMPONENTI PREFABBRICATI
9. PROGETTAZIONE INTEGRALE
10. PROGETTI EDILI
11. PROGETTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO EDILIZIO

H083. - PRODUZIONE EDILIZIA

1 CANTIERI EDILI
2 COSTRUZIONI EDILI
3 ERGOTECNICA EDILE
4. GESTIONE DEL PROCESSO EDILIZIO
5. IMPIANTI TECNICI DELL'EDILIZIA
6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
7. PROGRAMMAZIONE E COSTI PER L'EDILIZIA
8. SERVIZI TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI
9. TECNICA DI CANTIERE E PRODUTTIVITÀ
10. TECNICHE DELLA PRODUZIONE EDILIZIA
11. TECNICHE DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI EDILI
12. TECNICHE EDILIZIE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
13. TECNICHE PER IL RECUPERO EDILIZIO
14. TECNOLOGIA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

H100. - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

1 ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
2 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

H110. - DISEGNO

1 APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA
2 DISEGNO
3 DISEGNO AUTOMATICO
4 DISEGNO CIVILE
5 DISEGNO EDILE
6. METODOLOGIE DI RILEVAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
7 RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ TERRITORIALE ED URBANA
8 TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE
9 UNIFICAZIONE E DISEGNO

H120. - STORIA DELL'ARCHITETTURA

1 STORIA DELL'ARCHITETTURA
2 STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA
3 STORIA DELL'ARTE E STORIA E STILI DELL'ARCHITETTURA

H130. - RESTAURO

1 CONSERVAZIONE EDILIZIA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO
2 CONSOLIDAMENTO ED ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI
3 RESTAURO
4 RESTAURO TECNICO DEGLI EDIFICI
5. TECNICA DEL RESTAURO
6. TECNICA DEL RESTAURO URBANO

H141. - ANALISI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1 ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

H142. - PROGETTAZIONE URBANISTICA

1. COMPOSIZIONE URBANISTICA
2 URBANISTICA

H143. - TECNICA URBANISTICA

1 DIFESA E RECUPERO URBANISTICO DELL'AMBIENTE
2 ELEMENTI DI TECNICA URBANISTICA
3 INGEGNERIA DEL TERRITORIO
4. INGEGNERIA DELL'AMBIENTE COSTRUITO
5. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
6. MODELLI MATEMATICI PER L'URBANISTICA
7. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE METROPOLITANE
8. TECNICA URBANISTICA
9. TECNICHE DI ANALISI URBANE E TERRITORIALI
10. TECNICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
11. TECNICHE DI VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

H150. - ESTIMO

1 ECONOMIA ED ESTIMO AMBIENTALE
2 ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE
3 ECONOMIA ED ESTIMO INDUSTRIALE
4 ESTIMO
5 ESTIMO AERONAUTICO
6 ESTIMO NAVALE

I011. - ARCHITETTURA NAVALE

1 ARCHITETTURA NAVALE
2 ARCHITETTURA NAVALE SPERIMENTALE
3. ARTE NAVALE
4. DINAMICA DEI MEZZI MARINI NON CONVENZIONALI
5. GEOMETRIA DEI GALLEGGIANTI
6. GOVERNO DELLA NAVE
7. PROGETTAZIONE DEI MEZZI OFFSHORE
8. PROGETTAZIONE DELL'ELICA
9. PROGETTAZIONE NAVALE ASSISTITA
10. PROGETTO DELLA NAVE
11. PROGETTO DI NAVI A SOSTENTAMENTO IDRODINAMICO
12. STATICA DELLA NAVE
13. TENUTA DELLA NAVE AL MARE

I012. - COSTRUZIONI NAVALI

1 ALLESTIMENTO NAVALE
2 CANTIERI NAVALI
3. COSTRUZIONI NAVALI
4. DINAMICA DELLE STRUTTURE NAVALI E MARINE
5. ESERCIZIO DELLA NAVE
6. IMBARCAZIONI DA DIPORTO
7. MEZZI SOTTOMARINI
8. NAVI MERCANTILI
9. NAVI MILITARI
10. NAVI SPECIALI
11. PIATTAFORME GALLEGGIANTI E SEMISOMMERGIBILI
12. SICUREZZA DELLA NAVE
13. STRUTTURE OFFSHORE
14. TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI

I013. - IMPIANTI NAVALI

1 APPARECCHIATURE E STRUMENTI DI BORDO
2 CONDOTTA AUTOMATICA DEGLI IMPIANTI NAVALI
3. IMPIANTI AUSILIARI NAVALI
4. IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE
5. IMPIANTI DI PROPULSIONE NON CONVENZIONALI
6. IMPIANTI NUCLEARI NAVALI
7. IMPIANTISTICA DEI MEZZI OFFSHORE
8. PROGETTO DI IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE
9. PROGETTO DI IMPIANTI NUCLEARI NAVALI

I021. - MECCANICA DEL VOLO

1. DINAMICA DEL VOLO
2 DINAMICA DEL VOLO DELL'ELICOTTERO
3. DINAMICA DEL VOLO SPAZIALE
4. MECCANICA DEL VOLO
5. MECCANICA DEL VOLO DELL'ELICOTTERO
6. MECCANICA DEL VOLO SPAZIALE
7. PROGETTO GENERALE DI VELIVOLI
8. SPERIMENTAZIONE DI VOLO
9. TECNICHE DI SIMULAZIONE DEL VOLO

I022. - COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI

1 AEROELASTICITÀ APPLICATA
2 COSTRUZIONI AERONAUTICHE
3 COSTRUZIONI SPAZIALI
4 PROGETTAZIONE DI STRUTTURE AEROSPAZIALI
5 PROGETTO DI AEROMOBILI
6 PROGETTO DI ELICOTTERI
7. SPERIMENTAZIONE DI STRUTTURE AERONAUTICHE
8. SPERIMENTAZIONE DI STRUTTURE SPAZIALI
9. STRUTTURE AERONAUTICHE
10. STRUTTURE E MATERIALI AEROSPAZIALI
11. STRUTTURE SPAZIALI
12. TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
13. TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI SPAZIALI

I023. - IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI

1 ASTRODINAMICA DEI SISTEMI AEROSPAZIALI
2 IMPIANTI AERONAUTICI
3 IMPIANTI AEROSPAZIALI
4 IMPIANTI E SERVOMECCANISMI AERONAUTICI
5. IMPIANTI E SPERIMENTAZIONE AEROSPAZIALE
6. PROGETTO DEI SISTEMI AEROSPAZIALI
7. SERVOSISTEMI AEROSPAZIALI
8. SISTEMI AEROSPAZIALI
9. SISTEMI AEROSPAZIALI DI TELERILEVAMENTO
10. SISTEMI DI CONTROLLO TERMICO AEROSPAZIALE
11. SISTEMI DI GUIDA E NAVIGAZIONE AERONAUTICI E AEROMISSILISTICI
12. SISTEMI DI TELEMISURA AEROSPAZIALI
13. STRUMENTAZIONE AERONAUTICA
14. STRUMENTAZIONE AEROSPAZIALE

I030. - FLUIDODINAMICA

1. AEROACUSTICA
2. AERODINAMICA
3. AERODINAMICA DEGLI AEROMOBILI
4 AERODINAMICA DEI ROTORI
5 AERODINAMICA SPERIMENTALE
6 DINAMICA DEI GAS RAREFATTI
7. FISICA DEI FLUIDI E MAGNETOFLUIDODINAMICA
8. FLUIDODINAMICA
9. FLUIDODINAMICA AMBIENTALE
10. FLUIDODINAMICA DEI SISTEMI NATURALI
11. FLUIDODINAMICA NUMERICA
12. FLUIDODINAMICA SPERIMENTALE
13. GASDINAMICA
14. PRINCIPI DI AEROELASTICITÀ
15. TERMOFLUIDODINAMICA

I041. - PROPULSIONE AEROSPAZIALE

1 COMBUSTIONE NEI SISTEMI PROPULSIVI
2 DIAGNOSTICA DEI PROPULSORI
3 DINAMICA E CONTROLLO DEI PROPULSORI
4. ENDOREATTORI
5. FLUIDODINAMICA DEI SISTEMI PROPULSIVI
6. FLUIDODINAMICA DELLE TURBOMACCHINE
7. IMPIANTI PROPULSIVI AERONAUTICI
8. MISSILISTICA
9. MOTORI PER AEROMOBILI
10. PROPULSIONE AEROSPAZIALE
11. PROPULSORI ASTRONAUTICI
12. SISTEMI DI PROPULSIONE MISSILISTICA
13. SPERIMENTAZIONE SUI PROPULSORI

I042. - MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI

1 COMBUSTIONE E GASDINAMICA DELLE MACCHINE
2 CONVERSIONE DELL'ENERGIA
3 DINAMICA E CONTROLLO DELLE MACCHINE
4 ENERGETICA APPLICATA
5 FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE
6 MACCHINE
7. MACCHINE MARINE
8. MACCHINE PER IMPIANTI FRIGORIFERI E PER POMPE DI CALORE
9. MODELLI DELLE MACCHINE
10. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
11. MOTORI TERMICI PER TRAZIONE
12. OLEODINAMICA E PNEUMATICA

13 PROGETTO DI MACCHINE
14 SPERIMENTAZIONE SULLE MACCHINE
15 TURBOMACCHINE
16 CENTRALI TERMICHE
17 COLLAUDO E NORMATIVA DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI MOTORI
18 DIAGNOSTICA DEGLI IMPIANTI MOTORI
19 GENERATORI DI VAPORE
20 GESTIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERGETICI
21 IMPIANTI DI POTENZA PER APPLICAZIONI SPAZIALI
22 IMPIANTI PER LA COGENERAZIONE ED IL RISPARMIO ENERGETICO
23. IMPIEGO INDUSTRIALE DELL'ENERGIA
24 INTERAZIONE FRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE
25 MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI SPECIALI
26 MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEGLI IMPIANTI MOTORI
27 SISTÊMI ENERGETICI
28 SISTEMI PROPULSIVI
29 TECNOLOGIE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

I050 - FISICA TECNICA

1 CRIOGENIA
2 ENERGETICA
3 FISICA TECNICA
4 GESTIONE DELL ENERGIA
5 IMPIANTI TERMOTECNICI
6 MISURE E REGOLAZIONI TERMOFLUIDODINAMICHE
7 MODELLI PER LA TERMOTECNICA
8 PROPRIETÀ TERMOFISICHE DEI MATERIALI
9 TECNICA DEL FREDDO
10 TERMOCINETICA ALLE ALTE TEMPERATURE
11. TERMODINAMICA APPLICATA
12. TERMOFLUIDODINAMICA APPLICATA
13. TERMOFLUIDODINAMICA DEI SISTEMI NATURALI
14. TERMOTECNICA
15. TRASMISSIONE DEL CALORE
16. ACUSTICA APPLICATA
17. CLIMATOLOGIA DELL'AMBIENTE COSTRUITO
18. ENERGIE RINNOVABILI PER USO TERMICO
19. FISICA TECNICA AMBIENTALE
20 GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI
21 GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE NEL TERRITORIO
22 ILLUMINOTECNICA
23 IMPIANTI SPECIALI DI CLIMATIZZAZIONE
24. IMPIANTI TECNICI
25. MISURE FISICO-TECNICHE E REGOLAZIONI
26. MODELLI PER IL CONTROLLO AMBIENTALE
27. SISTEMI ENERGETICI INTEGRATI
28. TECNICA DEL CONTROLLO AMBIENTALE
29. TERMOFISICA DELL'EDIFICIO

I060. - MISURE MECCANICHE E TERMICHE

1 FONDAMENTI DELLA MISURAZIONE
2 METROLOGIA GENERALE MECCANICA
3 MISURE E CONTROLLI SUI SISTEMI MECCANICI
4 MISURE E CONTROLLO DI QUALITÀ NELLA PRODUZIONE MECCANICA
5 MISURE E STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI
6 MISURE MECCANICHE, TERMICHE E COLLAUDI
7. MISURE PER LA DIAGNOSTICA E L'AFFIDABILITÀ NEI SISTEMI MECCANICI
8. MISURE TERMICHE E REGOLAZIONE
9. NORME E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE MECCANICA
10. SENSORI E TRASDUTTORI PER MISURE MECCANICHE E TERMICHE
11. SISTEMI DI ELABORAZIONE DI MISURE DI GRANDEZZE ALEATORIE
12. SISTEMI DI ELABORAZIONE DI MISURE DI GRANDEZZE DINAMICHE
13. SISTEMI DI ELABORAZIONE DI MISURE MECCANICHE E TERMICHE

I070 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

1 ANALISI ASSISTITA DI SISTEMI MECCANICI
2 AUTOMAZIONE A FLUIDO
3. CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE
4. DIAGNOSTICA DEI SISTEMI MECCANICI
5. ELEMENTI DI MECCANICA TEORICA E APPLICATA
6. MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
7. MECCANICA DEGLI AZIONAMENTI
8. MECCANICA DEI ROBOT
9. MECCANICA DEL VEICOLO
10. MECCANICA DELLE MACCHINE AUTOMATICHE
11. MECCANICA DELLE VIBRAZIONI

12. MECCATRONICA
13. MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI
14. PROGETTAZIONE MECCANICA FUNZIONALE
15. REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI MECCANICI
16. SPERIMENTAZIONE SUI SISTEMI MECCANICI
17. TEORIA E TECNICA DELLA LUBRIFICAZIONE
18. TRIBOLOGIA

I080. PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

1. AFFIDABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE
2. COMPORTAMENTO MECCANICO DEI MATERIALI
3. COSTRUZIONE DI AZIONAMENTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI
4. COSTRUZIONE DI MACCHINE
5. COSTRUZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE E ROBOT
6. COSTRUZIONE DI MACCHINE MOTRICI
7. COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
8. ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE
9. GARANZIA DELLA QUALITÀ NELLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE
10. OTTIMIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE
11. PRINCIPI E METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE MECCANICA
12. PROGETTAZIONE ASSISTITA DI STRUTTURE MECCANICHE
13. PROGETTAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI IN CAMPO DINAMICO
14. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MACCHINE SPECIALI
15. PROGETTAZIONE MECCANICA CON MATERIALI NON CONVENZIONALI
16. TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE
17. ANALISI SPERIMENTALE DELLE TENSIONI
18. COLLAUDO DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE
19. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
20. CONTROLLO DI QUALITÀ
21. DIAGNOSTICA STRUTTURALE
22. MECCANICA DEI MATERIALI
23. MECCANICA SPERIMENTALE
24. COSTRUZIONE DI AUTOVEICOLI
25. COSTRUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE
26. COSTRUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA
27. COSTRUZIONE DI MATERIALE FERROVIARIO
28. COSTRUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MOTORI PER VEICOLI TERRESTRI
29. COSTRUZIONE E TECNOLOGIA DEL PNEUMATICO E DEGLI ANTIVIBRANTI
30. COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICHE
31. DINAMICA DEL VEICOLO
32. PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'AUTOTELAIO
33. PROGETTO DEL TRATTORE AGRICOLO
34. PROGETTO DELLE CARROZZERIE
35. SPERIMENTAZIONE ED AFFIDABILITÀ DELL'AUTOVEICOLO

I090. - DISEGNO INDUSTRIALE

1. DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE
2. DISEGNO DI IMPIANTI E DI SISTEMI INDUSTRIALI
3. DISEGNO DI MACCHINE
4. DISEGNO TECNICO AEROSPAZIALE
5. DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE
6. DISEGNO TECNICO NAVALE
7. ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE PER LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
8. FONDAMENTI E METODI DELLA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
9. GRAFICA COMPUTAZIONALE TECNICA
10. METODI DI COMUNICAZIONE TECNICA
11. MODELLAZIONE GEOMETRICA DELLE MACCHINE
12. NORMAZIONE INDUSTRIALE ED INGEGNERIZZAZIONE

I100. - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

1. GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITÀ
2. MACCHINE UTENSILI
3. MODELLI FUNZIONALI PER L'INDUSTRIA MECCANICA
4. PLASTICITÀ E LAVORAZIONI PER DEFORMAZIONE PLASTICA
5. PROCESSI DI PRODUZIONE ROBOTIZZATI
6. PRODUZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE
7. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE MECCANICA
8. SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE
9. STUDI DI FABBRICAZIONE
10. TECNICA DELLA SALDATURA E DELLE GIUNZIONI
11. TECNOLOGIA MECCANICA
12. TECNOLOGIE DEI MATERIALI NON CONVENZIONALI
13. TECNOLOGIE DELLA PRODUZIONE AERONAUTICA
14. TECNOLOGIE GENERALI DEI MATERIALI
15. TECNOLOGIE SPECIALI

I110 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

1 ERGOTECNICA
2 GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
3 GESTIONE DEI PROGETTI DI IMPIANTO
4 GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
5 IMPIANTI DI TRASPORTO
6. IMPIANTI INDUSTRIALI
7. IMPIANTI MECCANICI
8. IMPIANTI SPECIALI
9. LOGISTICA INDUSTRIALE
10. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
11. SERVIZI GENERALI DI IMPIANTO
12. SICUREZZA DEI SISTEMI DI PRODUZIONE
13. SISTEMI DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATI
14. STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE
15. TECNOLOGIE INDUSTRIALI

I121 - FISICA DEI REATTORI NUCLEARI

1 ANALISI DI RUMORE NEI REATTORI NUCLEARI
2 CINETICA E CONTROLLO DEI REATTORI NUCLEARI
3 DINAMICA E STABILITÀ DEI REATTORI NUCLEARI
4 ELEMENTI DI FISICA DEI REATTORI A FISSIONE E A FUSIONE
5. FISICA DEI REATTORI A FISSIONE
6. FISICA DEI REATTORI A FUSIONE
7. FISICA E DIAGNOSTICA DEI PLASMI TERMONUCLEARI
8. FISICA ED INGEGNERIA DEI PLASMI
9. METODI MATEMATICI PER I REATTORI NUCLEARI
10. METODI SPERIMENTALI PER I REATTORI NUCLEARI
11. MODELLI NUMERICI PER I REATTORI NUCLEARI
12. NEUTRONICA APPLICATA
13. PROGETTO NEUTRONICO DEI REATTORI NUCLEARI
14. REATTORI NUCLEARI AVANZATI
15. TRASPORTO DI PARTICELLE E DI RADIAZIONE

I122. - IMPIANTI NUCLEARI

1 DINAMICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI
2 ENERGETICA E SISTEMI NUCLEARI
3 GARANZIA DELLA QUALITÀ E AFFIDABILITÀ NELLE TECNOLOGIE NUCLEARI
4 IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA
5 IMPIANTI NUCLEARI
6 INGEGNERIA DEI REATTORI NUCLEARI A FUSIONE
7 INGEGNERIA DEL NOCCIOLO
8 LOCALIZZAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI
9 PROGETTI E COSTRUZIONI NUCLEARI
10. PROTEZIONE E SICUREZZA NEGLI IMPIANTI NUCLEARI
11. REGOLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI
12. SICUREZZA E ANALISI DI RISCHIO
13. TECNOLOGIA DEI MATERIALI NUCLEARI
14. TECNOLOGIE E APPLICAZIONI NUCLEARI
15. TERMOFLUIDODINAMICA NEGLI IMPIANTI NUCLEARI
16. TERMOTECNICA DEL REATTORE

I123 - MISURE E STRUMENTAZIONE NUCLEARE

1 APPLICAZIONI DEGLI ISOTOPI
2 DOSIMETRIA ED EFFETTI DELLE RADIAZIONI SUI MATERIALI
3 METODI NUCLEARI DI ANALISI TECNOLOGICHE
4 MISURE DELLE RADIAZIONI E PROTEZIONE
5 MISURE E STRUMENTAZIONE NUCLEARI
6 RADIOPROTEZIONE
7 RIVELATORI DI RADIAZIONE, TRASDUTTORI E SENSORI
8 SORGENTI DI RADIAZIONI NUCLEARI
9. STRUMENTAZIONE E MISURE PER GLI IMPIANTI NUCLEARI
10. STRUMENTAZIONE E TECNICHE NUCLEARI DI RILEVAZIONE AMBIENTALE
11. TECNICHE E MISURE NUCLEARI PER L'INGEGNERIA

I130. - METALLURGIA

1 CHIMICA METALLURGICA
2 ELETTROMETALLURGIA
3 FONDERIA
4 IMPIANTI METALLURGICI
5 INTERAZIONE METALLO-AMBIENTE
6 MATERIALI METALLICI
7. METALLURGIA
8. METALLURGIA DEI METALLI NON FERROSI
9. METALLURGIA FISICA
10. METALLURGIA MECCANICA

11 METODOLOGIE METALLURGICHE E METALLOGRAFICHE
12 SCIENZA DEI METALLI
13 SIDERURGIA
14 TECNOLOGIA DEI MATERIALI METALLICI
15. TECNOLOGIE METALLURGICHE

I140. - CHIMICA APPLICATA, SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

1 ANALISI STRUMENTALE E CONTROLLO DEI MATERIALI
2 CHIMICA APPLICATA
3 CHIMICA APPLICATA ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE
4. CHIMICA E TECNOLOGIA DEI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
5. CHIMICA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI
6 CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI
7 SCIENZA DEI MATERIALI
8 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
9. SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI AERONAUTICI ED AEROSPAZIALI
10. SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI
11. SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
12. SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI ELETTRICI
13. SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI NUCLEARI
14. SCIENZA E TECNOLOGIA DEI VETRI
15. TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA
16. CHIMICA MACROMOLECOLARE PER L'INGEGNERIA
17. INGEGNERIA DEI MATERIALI MACROMOLECOLARI
18. MATERIALI POLIMERICI
19. MATERIE PLASTICHE
20. PRINCIPI DELLE APPLICAZIONI DEI MATERIALI MACROMOLECOLARI
21. PROCESSI E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI PLASTOMERI, ELASTOMERI E FIBRE
22 PROPRIETÀ FISICHE E TECNOLOGICHE DEGLI ALTI POLIMERI
23 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI A MATRICE POLIMERICA
24 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
25 STRUTTURA DEI MATERIALI MACROMOLECOLARI
26 TECNOLOGIA DEI POLIMERI

I151. - CHIMICA FISICA APPLICATA

1 CHIMICA DELLE SUPERFICI
2 CHIMICA FISICA APPLICATA
3 CHIMICA FISICA DEI MATERIALI ELETTRICI
4. CHIMICA FISICA DEI MATERIALI SOLIDI
5. CHIMICA FISICA DEI POLIMERI
6. CHIMICA FISICA DEI SISTEMI DISPERSI
7. CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI
8. ELETTROCHIMICA (LIMITATAMENTE A: INGEGNERIA)
9. ELETTROCHIMICA E TECNOLOGIE ELETTROCHIMICHE
10. PROCESSI ELETTROCHIMICI
11. TEORIA DELLA CORROSIONE

I152. - PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA

1 CINETICA CHIMICA APPLICATA
2 ELEMENTI INTRODUTTIVI DI INGEGNERIA CHIMICA
3 FENOMENI DI TRASPORTO
4 FLUIDODINAMICA DEI SISTEMI MULTIFASE
5. FONDAMENTI DEI PROCESSI DI SEPARAZIONE
6. MECCANICA DEI FLUIDI NON-NEWTONIANI
7. MECCANISMI E CINETICA DEI PROCESSI DI COMBUSTIONE
8. PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA
9. PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
10. PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA AMBIENTALE
11. PROPRIETÀ TERMODINAMICHE E DI TRASPORTO
12. REATTORI BIOCHIMICI
13. REATTORI CHIMICI
14. REOLOGIA DEI SISTEMI OMOGENEI ED ETEROGENEI
15. TERMODINAMICA DELL'INGEGNERIA CHIMICA

I153. - IMPIANTI CHIMICI

1 AFFIDABILITÀ E SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO
2 APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DEI SOLIDI
3. COMBUSTIONE
4. IMPIANTI BIOCHIMICI
5. IMPIANTI CHIMICI
6. IMPIANTI CHIMICI E PROCESSI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
7. IMPIANTI CHIMICI NUCLEARI

8. IMPIANTI DELL'INDUSTRIA DI PROCESSO
9. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI
10. INGEGNERIA CHIMICA AMBIENTALE
11. PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE DELL'INDUSTRIA CHIMICA
12. PROGETTAZIONE DI REATTORI CHIMICI
13. STRUMENTAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI CHIMICI
14. TECNICA DELLA SICUREZZA AMBIENTALE
15. TECNICA DELLE FERMENTAZIONI INDUSTRIALI

I154. - TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

1. ANALISI DEI SISTEMI DELL'INGEGNERIA CHIMICA
2. ANALISI DEI SISTEMI DELL'INGEGNERIA CHIMICA AMBIENTALE
3. ANALISI DI SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO
4. ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI
5. AUTOMAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI
6. DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI
7. OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI
8. SPERIMENTAZIONE INDUSTRIALE E IMPIANTI PILOTA
9. TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

I155 - CHIMICA INDUSTRIALE

1. CATALISI INDUSTRIALE
2. CHIMICA INDUSTRIALE (LIMITATAMENTE A INGEGNERIA)
3. CHIMICA INDUSTRIALE ALIMENTARE
4. CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA
5. FONDAMENTI DI CHIMICA INDUSTRIALE
6. PROCESSI BIOLOGICI INDUSTRIALI
7. PROCESSI DI PRODUZIONE DI MATERIALI MACROMOLECOLARI
8. PROCESSI DI SEPARAZIONE
9. PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI
10. PROCESSI INDUSTRIALI DELLA CHIMICA FINE
11. PROCESSI INDUSTRIALI DI OSSIDAZIONE E DI COMBUSTIONE
12. SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI CHIMICI
13. STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE CHIMICA
14. TECNOLOGIA DEL PETROLIO E PETROLCHIMICA
15. TECNOLOGIE CHIMICHE SPECIALI

I156. - INGEGNERIA CHIMICA BIOTECNOLOGICA

1. ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI BIOTECNOLOGICI
2. BIOCONVERSIONI INDUSTRIALI
3. BIOREATTORI INDUSTRIALI
4. IMPIANTI BIOTECNOLOGICI
5. PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA
6. PROCESSI BIOLOGICI INDUSTRIALI
7. PROCESSI BIOTECNOLOGICI AMBIENTALI
8. PROCESSI CHIMICI BIOINORGANICI
9. TECNICA DELLE FERMENTAZIONI INDUSTRIALI
10. TECNOLOGIE BIOCHIMICHE INDUSTRIALI

I161. - INGEGNERIA DEGLI SCAVI, MINIERE E MATERIE PRIME

1. ARTE MINERARIA
2. CAVE E RECUPERO AMBIENTALE
3. COSTRUZIONE DI GALLERIE
4. GEOSTATISTICA MINERARIA
5. GESTIONE DELLE AZIENDE ESTRATTIVE
6. IMPIANTI MINERARI
7. INGEGNERIA DEGLI SCAVI
8. OPERE IN SOTTERRANEO
9. SICUREZZA E DIFESA AMBIENTALE NELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA
10. STRUMENTAZIONE E CONTROLLO NELLE MINIERE E NEGLI SCAVI
11. CARATTERIZZAZIONE TECNOLOGICA DELLE MATERIE PRIME
12. COMMINUZIONE DEI MATERIALI
13. IDROMETALLURGIA
14. IMPIANTI MINERALURGICI
15. MINERALURGIA
16. RECUPERO DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE
17. STRUMENTAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI MINERALURGICI
18. TRATTAMENTO DEI FLUIDI
19. TRATTAMENTO DEI SOLIDI
20. VALORIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME

I162. - IDROCARBURI E FLUIDI ENDOGENI

1. IMPIANTI PETROLIFERI E SICUREZZA
2. INGEGNERIA DEGLI ACQUIFERI

3 INGEGNERIA DEI CAMPI GEOTERMICI
4 INGEGNERIA DEI GIACIMENTI DI IDROCARBURI
5 INGEGNERIA DELLA PERFORAZIONE E DELLA PRODUZIONE PETROLIFERA IN MARE
6 MECCANICA DEI FLUIDI NEL SOTTOSUOLO
7 MISURE E CONTROLLI NEI GIACIMENTI DI IDROCARBURI
8 PRODUZIONE E TRASPORTO DEGLI IDROCARBURI
9 TECNICA DEI SONDAGGI
10 TECNICA DELLA PERFORAZIONE PETROLIFERA

I170 - ELETTROTECNICA E TECNOLOGIE ELETTRICHE

1 CIRCUITI DIGITALI
2 CIRCUITI E ALGORITMI PER IL TRATTAMENTO DEI SEGNALI
3 CIRCUITI ELETTRONICI DI POTENZA
4 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA PER L'INGEGNERIA INDUSTRIALE
5 ELETTROMECCANICA DEI SISTEMI CONTINUI
6. ELETTROTECNICA
7. MAGNETOFLUIDODINAMICA APPLICATA
8. MODELLI NUMERICI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA
9. MODELLISTICA ELETTRICA DEI MATERIALI
10. PLASMI E FUSIONE TERMONUCLEARE CONTROLLATA
11. PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA
12. PROGETTAZIONE AUTOMATICA PER L'INGEGNERIA ELETTRICA
13. PROGETTO AUTOMATICO DEI CIRCUITI
14. TEORIA DEI CIRCUITI
15. TEORIA DELLE RETI ELETTRICHE
16. CONVERSIONE DIRETTA DELL'ENERGIA
17. COSTRUZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI
18 ELETTROTERMIA
19 INGEGNERIA DEI MATERIALI ELETTRICI
20 MATERIALI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA
21 TECNICA DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO ELETTRICI
22 TECNICA DELLE ALTE TENSIONI
23 TECNICA ED ECONOMIA DELL'ENERGIA
24 TECNOLOGIE DEI PLASMI
25 TECNOLOGIE ELETTRICHE
26 TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE
27 TECNOLOGIE PER LA FUSIONE TERMONUCLEARE

I180 - MACCHINE ED AZIONAMENTI ELETTRICI

1 APPLICAZIONI INDUSTRIALI ELETTRICHE
2 AZIONAMENTI ELETTRICI
3 AZIONAMENTI ELETTRICI PER L AUTOMAZIONE
4 AZIONAMENTI PER TRAZIONE ELETTRICA
5 CONVERSIONE STATICA DELL'ENERGIA ELETTRICA
6. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE
7. DIAGNOSTICA DI MACCHINE ED AZIONAMENTI ELETTRICI
8. ELETTRONICA INDUSTRIALE DI POTENZA
9. ENERGETICA ELETTRICA
10. MACCHINE ELETTRICHE
11. METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE
12. MODELLISTICA DEI SISTEMI ELETTROMECCANICI
13. SENSORI ED ATTUATORI ELETTRICI
14. SISTEMI ELETTRONICI DI POTENZA
15. TECNOLOGIE DELLE MACCHINE ELETTRICHE

I190. - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

1 AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI ELETTRICI
2 AUTOMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
3 DIAGNOSTICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
4 IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
5 IMPIANTI ELETTRICI
6 IMPIANTI ELETTRICI A MEDIA E BASSA TENSIONE
7. IMPIANTI ELETTRICI AD ALTA TENSIONE
8. PIANIFICAZIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI ELETTRICI PER L ENERGIA
9. SISTEMI ELETTRICI DI BORDO
10. SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI
11. SISTEMI ELETTRICI PER I TRASPORTI
12. SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
13. SISTEMI ELETTRONICI DI POTENZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
14. TECNICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA
15. TECNICA ED ECONOMIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

I200 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1 AFFIDABILITÀ E CONTROLLO DI QUALITÀ
2 ELABORAZIONE DI SEGNALI E DI INFORMAZIONI DI MISURA
3 FONDAMENTI DELLA MISURAZIONE E METROLOGIA GENERALE ELETTRICA
4 MISURE A IPERFREQUENZE
5. MISURE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
6. MISURE E COLLAUDO DI MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI
7. MISURE ELETTRICHE
8. MISURE ELETTRONICHE
9. MISURE IN ALTA TENSIONE
10. MISURE PER L'AUTOMAZIONE E LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
11. MISURE PER LA DIAGNOSTICA E LA QUALIFICAZIONE DI COMPONENTI E SISTEMI
12 MISURE SU SISTEMI DI TRASMISSIONE E TELEMISURE
13 QUALIFICAZIONE DEGLI ALGORITMI PER SISTEMI DI MISURA
14 SENSORI E TRASDUTTORI
15. STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI MISURA

I210. - ELETTRONICA

1 AFFIDABILITÀ E DIAGNOSTICA DI COMPONENTI E CIRCUITI ELETTRONICI
2 ARCHITETTURA DEI SISTEMI INTEGRATI
3 CIRCUITI INTEGRATI A MICROONDE
4 DISPOSITIVI ELETTRONICI
5. ELABORAZIONE ELETTRONICA DI SEGNALI E IMMAGINI
6. ELETTRONICA APPLICATA
7. ELETTRONICA BIOMEDICA
8. ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI
9. ELETTRONICA DELLE MICROONDE
10. ELETTRONICA DELLE TELECOMUNICAZIONI
11. ELETTRONICA DELLO STATO SOLIDO
12. ELETTRONICA DI POTENZA
13. ELETTRONICA INDUSTRIALE
14. ELETTRONICA QUANTISTICA
15. MICROELETTRONICA
16. OPTOELETTRONICA
17. PROGETTAZIONE AUTOMATICA DI CIRCUITI E SISTEMI ELETTRONICI
18. STRUMENTAZIONE E MISURE ELETTRONICHE
19. TECNOLOGIE E MATERIALI PER L'ELETTRONICA
20 TEORIA DEI CIRCUITI ELETTRONICI

I220 - CAMPI ELETTROMAGNETICI

1 ANTENNE
2 APPLICAZIONI DI POTENZA DELLE MICROONDE
3 CAMPI ELETTROMAGNETICI
4 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
5 COMPONENTI E CIRCUITI OTTICI
6 ELABORAZIONE OTTICA DEI SEGNALI
7. INTERAZIONE BIOELETTROMAGNETICA
8. MICROONDE
9. MISURE A MICROONDE
10. OTTICA E INTERAZIONI
11. PROGETTAZIONE AUTOMATICA PER L'ELETTROMAGNETISMO
12. PROGETTO DI CIRCUITI A MICROONDE
13. PROPAGAZIONE
14 TECNICHE ELETTROMAGNETICHE DI RICONOSCIMENTO RADAR
15 TELERILEVAMENTO E DIAGNOSTICA ELETTROMAGNETICA

I230. - TELECOMUNICAZIONI

1 ALGORITMI E CIRCUITI PER TELECOMUNICAZIONI
2 COMUNICAZIONI ELETTRICHE
3 COMUNICAZIONI OTTICHE
4 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI
5 ELABORAZIONE NUMERICA DEI SEGNALI
6 RETI DI TELECOMUNICAZIONI
7 SISTEMI A MICROONDE PER TELECOMUNICAZIONI
8. SISTEMI DI COMMUTAZIONE
9. SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE
10. SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE
11. SISTEMI DI TELERILEVAMENTO
12. TELEMATICA
13. TEORIA DEI FENOMENI ALEATORI
14. TEORIA DEI SEGNALI
15. TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI
16. TEORIA E TECNICA RADAR
17. TEORIA E TECNICHE DEL RICONOSCIMENTO
18. TRASMISSIONE NUMERICA

I240 - AUTOMATICA

1 ANALISI DEI SISTEMI
2 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
3 AZIONAMENTI ED ELETTRONICA INDUSTRIALE
4 CONTROLLI AUTOMATICI
5. CONTROLLO DEI PROCESSI
6. CONTROLLO DIGITALE
7. ELEMENTI DI AUTOMATICA
8. IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI E ANALISI DEI DATI
9. METODI DI OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO
10. MODELLISTICA E CONTROLLO DEI SISTEMI AMBIENTALI
11. MODELLISTICA E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI
12. MODELLISTICA E IDENTIFICAZIONE
13. ROBOTICA INDUSTRIALE
14. SISTEMI ADATTATIVI
15. SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO ESPERTO
16. STRUMENTAZIONE E MISURE PER L'AUTOMAZIONE
17. TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO
18. TEORIA DEI SISTEMI
19. TEORIA DEL CONTROLLO

I250 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1 BASI DI DATI
2 CALCOLATORI ELETTRONICI
3 FONDAMENTI DI INFORMATICA
4 IMPIANTI DI ELABORAZIONE
5 INFORMATICA GRAFICA
6 INFORMATICA INDUSTRIALE
7 INFORMATICA MEDICA
8 INFORMATICA TEORICA
9 INGEGNERIA DEL SOFTWARE
10. INGEGNERIA DELLA CONOSCENZA E SISTEMI ESPERTI
11. INTELLIGENZA ARTIFICIALE
12. LINGUAGGI E TRADUTTORI
13. RETI DI CALCOLATORI
14. RETI LOGICHE
15. ROBOTICA
16. SISTEMI DI ELABORAZIONE
17 SISTEMI INFORMATIVI
18 SISTEMI OPERATIVI
19 SISTEMI PER LA PROGETTAZIONE AUTOMATICA
20 TEORIA E TECNICHE DI ELABORAZIONE DELLA IMMAGINE

I261 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA

1 AUTOMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA
2 BIOELETTROMAGNETISMO
3 BIOELETTRONICA
4 BIOIMMAGINI
5 BIOINGEGNERIA
6 BIOINGEGNERIA DEI SISTEMI FISIOLOGICI
7 BIOINGEGNERIA DELLA RIABILITAZIONE E PROTESI
8 ELABORAZIONE DI DATI E SEGNALI BIOMEDICI
9 ELETTRONICA BIOMEDICA
10 INFORMATICA MEDICA
11 MODELLI DI SISTEMI BIOLOGICI
12 ROBOTICA ANTROPOMORFA
13 SISTEMI INTELLIGENTI NATURALI E ARTIFICIALI
14 STRUMENTAZIONE BIOMEDICA
15 TECNOLOGIE BIOMEDICHE

I262. - BIOINGEGNERIA MECCANICA

1 BIOINGEGNERIA
2 BIOMACCHINE
3 BIOMECCANICA
4 BIOMECCANICA DELLA RIABILITAZIONE
5 COSTRUZIONI BIOMECCANICHE
6 FENOMENI DI TRASPORTO BIOLOGICI
7 FLUIDODINAMICA BIOMEDICA
8 IMPIANTI OSPEDALIERI
9 ORGANI ARTIFICIALI E PROTESI
10 ROBOTICA BIOMEDICA
11. SISTEMI DI SUPPORTO ALLA VITA
12. STRUMENTAZIONE BIOMEDICA
13. TECNOLOGIA DEI BIOMATERIALI
14. TECNOLOGIE BIOMEDICHE
15. TERMODINAMICA BIOMEDICA

I263. - BIOINGEGNERIA CHIMICA

1 BIOINGEGNERIA
2 BIOMATERIALI
3 BIOSINTESI IN BIOINGEGNERIA
4 CHIMICA FISICA BIOMEDICA
5 CORROSIONE E DEGRADAZIONE DEI BIOMATERIALI
6 FENOMENI DI TRASPORTO BIOMEDICI
7 INGEGNERIA CHIMICA DEGLI ORGANI ARTIFICIALI
8 MATERIALI MACROMOLECOLARI PER LA BIOINGEGNERIA
9. SCIENZA DELLE MACROMOLECOLE PER LA BIOINGEGNERIA
10. TERMOCINETICA BIOMEDICA

I270. - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

1 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA
2 ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI
3 ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI
4 ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE
5 ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
6. GESTIONE AZIENDALE
7. GESTIONE DELL'INFORMAZIONE AZIENDALE
8. GESTIONE DELLA QUALITÀ
9. MARKETING INDUSTRIALE
10. ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEI SISTEMI LOGISTICI
11. SISTEMI DI ANALISI FINANZIARIA
12. SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE
13. SISTEMI ORGANIZZATIVI
14. SISTEMI TECNOLOGICI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
15. STRATEGIA E SISTEMI DI PIANIFICAZIONE

L281. - STORIA DELL'ARTE

1 STORIA DELL'ARTE

N021. - DIRITTO COMMERCIALE E BANCARIO

1 DIRITTO COMMERCIALE

N030. - DIRITTO DEL LAVORO

1. DIRITTO DEL LAVORO

N050. - DIRITTO AMMINISTRATIVO

1 DIRITTO DELL ASSETTO TERRITORIALE
2 DIRITTO E LEGISLAZIONE URBANISTICA
3 DIRITTO MINERARIO

N080 - DIRITTO INTERNAZIONALE

1 DIRITTO INTERNAZIONALE

N140. - MATERIE GIURIDICHE (INGEGNERIA, ARCHITETTURA, LETTERE, SCUOLA SUP. ARCH. BIBL.)

1 DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITÀ TECNICO-INGEGNERISTICHE
2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO
3 LEGISLAZIONE DEL LAVORO E DELLE OPERE PUBBLICHE
4. LEGISLAZIONE SUL LAVORO E SULL'INFORTUNISTICA

P011. - ANALISI ECONOMICA

1 ECONOMETRIA
2 ECONOMIA MATEMATICA APPLICATA ALL'INGEGNERIA

P012. - ECONOMIA POLITICA

1 ECONOMIA POLITICA
2 ISTITUZIONI DI ECONOMIA
3 MICROECONOMIA

P013. - POLITICA ECONOMICA

1 ECONOMIA DEGLI INVESTIMENTI
2 ECONOMIA DEL LAVORO
3 ECONOMIA DELL'IMPRESA
4 ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
5. ECONOMIA INDUSTRIALE
6. ECONOMIA URBANA E TERRITORIALE
7. POLITICA ECONOMICA

P021. - ECONOMIA AZIENDALE

1 ANALISI DEI COSTI

P022. - ECONOMIA E TECNICA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI

1. Finanza aziendale

P041. - STATISTICA

1. Fondamenti di statistica
2. Statistica e calcolo delle probabilita'

P042. - STATISTICA ECONOMICA

1. Analisi di mercato
2. Statistica aziendale

Q053. - SOCIOLOGIA APPLICATA

1. Sociologia delle organizzazioni complesse
2. Sociologia industriale

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89A3212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della «Lotta contro il cancro».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 18 agosto 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 dedicata alla lotta contro il cancro;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare l'adesione dell'Italia alle manifestazioni che la Comunità europea terrà nell'anno 1989 per la lotta contro il cancro il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel dritto: la medicina raffigurata come giovane donna che con una mano sorregge il bastone di Esculapio intrecciato con la struttura del DNA; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «COLANERI»;

nel rovescio: allegoria della ricerca scientifica applicata alla medicina; scritta circolare «LOTTA CONTRO IL CANCRO»; sotto «1989» e più in basso «R»; in esergo «LIRE 500» e il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul bordo: scritta in rilievo «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 51

ALLEGATO

dritto

rovescio

89A3599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato alla coniazione di monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di S. Giovanni Bosco da inserire nelle serie speciali millesimo 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di San Giovanni Bosco da inserire nelle serie speciali millesimo 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il centenario della morte di San Giovanni Bosco il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1988, da fornire in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel dritto: effigie di San Giovanni Bosco; intorno la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «SOCCORSI»;

nel rovescio: allegoria dello studio e del lavoro; leggenda circolare «STUDIO E LAVORO»; a sinistra «1988»; a destra «R»; in esergo «L. 500»;

sul bordo: «SAN GIOVANNI BOSCO 1888-1988» in rilievo.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 49

ALLEGATO

dritto

rovescio

89A3600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a modificare le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 e da L. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50 e da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 50 e da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 6 settembre 1955, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 50 e da L. 100 e ne sono stati elevati i relativi contingenti;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1979, con il quale il contingente delle monete da L. 50 è stato elevato a L. 180.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione della moneta da L. 100 celebrativa del centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno ed è stato fissato in L. 356.000.000.000 il contingente delle monete da L. 100;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 e da L. 50 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 6 settembre 1955, sono sostituite dalle seguenti:

valore nominale in lire 100: metallo acmonital; diametro mm 18,3; peso legale gr. 3,3, massimo gr. 3,4, minimo gr. 3,2; contorno godronato;

valore nominale in lire 50: metallo acmonital; diametro mm 16,55; peso legale gr. 2,7, massimo gr. 2,85, minimo gr. 2,55; contorno liscio.

Art. 2.

Il tipo delle monete da L. 100 e da L. 50, approvato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 3.

I contingenti, in valore nominale, delle suddette monete restano confermati in L. 356.000.000.000 per le monete da L. 100 ed in L. 180.000.000.000 per le monete da L. 50.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 50

89A3601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Manzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Manzano (Udine) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manzano (Udine) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale Labia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Manzano (Udine) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Scaduto, infatti, il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato provinciale di controllo, con provvedimento n. 50126 del 6 aprile 1989, notificato a tutti i consiglieri, diffidava la giunta municipale a convocare il consiglio per l'adozione del bilancio di previsione entro il 25 aprile 1989 e lo stesso civico consesso ad approvarlo entro e non oltre il termine del 25 maggio 1989, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nelle sedute del 20 marzo, 27 aprile, 5, 11, 18 e 25 maggio 1989, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto l'organo regionale di controllo, con atto n. 61316 del 2 giugno 1989, nominava un commissario *ad acta* per l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

Il prefetto di Udine ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manzano (Udine) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale Labia.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A3586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Terzigno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Terzigno (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terzigno (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaspare Mannelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terzigno (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 27 aprile e del 5 maggio 1989 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 08628 del 12 maggio 1989 notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 20 e 22 maggio 1989, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Terzigno (Napoli) — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terzigno (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaspare Mannelli.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roma non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto di prima classe dott. Angelo Barbato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roma — al quale la legge assegna ottanta consiglieri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di controllo, con provvedimento n. 995 del 1° giugno 1989, diffidava il sindaco e il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio stesso entro dieci giorni dalla data del 6 giugno.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente.

Pertanto, la citata sezione di controllo, con provvedimento n. 1048 del 20 giugno 1989, nominava un commissario *ad acta* con l'incarico di deliberare in via sostitutiva il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

In data 18 luglio 1989 il commissario *ad acta*, all'uopo incaricato dalla sezione di controllo, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione.

Il prefetto di Roma ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roma ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del prefetto di prima classe dott. Angelo Barbato.

Roma, addì 24 luglio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A3622

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1989.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1989, n. 246, che istituisce la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della citata legge 1989, n. 246, occorre stabilire la data di inizio del funzionamento di detta corte di appello;

Decreta:

La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione il giorno 10 settembre 1989.

Roma, addì 28 luglio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A3569

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 marzo 1989.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie al potenziamento ed allo sviluppo della rete nazionale telefonica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche;

Visto che, nel quadro delle iniziative connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio che avranno luogo in Italia nella seconda metà del 1990 l'Azienda di Stato per i servizi telefonici intende procedere in tempi brevissimi all'attuazione del programma di potenziamento, numerizzazione e sviluppo della rete nazionale telefonica in P.R. al fine di disporre, per quella data, di una struttura efficiente e moderna, in grado di far fronte all'ulteriore incremento della richiesta di servizi di telefonia, di trasmissione dati e video;

Visto che, per il potenziamento e numerizzazione della rete nazionale di telecomunicazioni in P.R. si rende necessaria la realizzazione di infrastrutture civili, tralicci portantenne e centralizzazione di sistemi automatici di controllo e gestione;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati:

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione di infrastrutture civili, tralicci portantenne e centralizzazione di sistemi automatici di controllo e gestione nei seguenti siti:

Liguria:		
TO-GE	Monte Beigua	Varazze (Savona)
GE-PI	Monte Fasce	Genova
GE-PI	Monte S. Nicolao	Deiva Marina (La Spezia)
GE-PI	Monte Boscaccio	Ortonovo (La Spezia)
Piemonte:		
MI-GE	Monte Leco	Voltaggio (Alessandria)
TO-MI	Coste	Gattinara (Vercelli)
Lombardia:		
VR-BO	Monte Torriana	Serravalle (Mantova)
MI-VR	Monte Maddalena	Brescia
MI-VR	Maresana	Bergamo
MI-BO	Monte Mozzecane	Stradella (Pavia)
Veneto:		
VR-BRENN	Castel Gaibana	Bosco Chiesa Nuova (Verona)
VR-TS	Monte Cero	Baone (Padova)
Trentino-Alto Adige:		
VR-BRENN	Paganella	Fai della Paganella (Trento)
VR-BRENN	Via Resia	Bolzano
VR-BRENN	Monte Rosso	Bolzano
Friuli-Venezia Giulia:		
	Trieste	Trieste
	Udine	Udine
TS-VE	Col De Fer	Caneva (Pordenone)

Emilia Romagna:

MI-BO	Ca' del Vento	Viano (Reggio Emilia)
BO-AN	Monte Calderaro	Castel S. Pietro Terme (Bologna)
BO-AN	Monte Maggio	Bertinoro (Forlì)
BO-AN	S. Fortunato	Rimini (Forlì)
MI-BO	Monte Scipione	Salsomaggiore (Parma)
VR-BO	Monte Bissara	Camposanto sul Panaro (Modena)
	Colle Albana	Bologna

Lazio:

RM-NA	Veroli	Veroli (Frosinone)
RM-NA	Monte Faete	Rocca di Papa (Roma)
	La Monachina	Roma
	Spinaceto (area distinta nel catasto terreni di Roma alla partita 45070, fg. 870, p. 29)	Roma

Marche:

PG-AN	Colle Foglia	Serra S. Quirico (Ancona)
	Monte degli Elci	Ancona
AN-PE	Costa della Mandola	Caldarola (Macerata)
AN-PE	Ripatransone	Ripatransone (Ascoli Piceno)
BO-AN	Monte della Mattera	Serrungarina (Pesaro)

Toscana:

	Incontro	Bagno a Ripoli (Firenze)
FI-PG	Monte S. Zio	Arezzo
PI-RM	Monte Quoio	Monticiano (Siena)
PI-RM	Monte Nebbiaio	Castell'Azzara (Grosseto)
FI-PI	Monte Serra	Capannori (Lucca)
	Monte Argentario	Argentario (Grosseto)
FI-PG	Alta S. Egidio	Cortona (Arezzo)
PI-RM	Monte Vitalba	Castellina Marittima (Pisa)

Umbria:

PG-RM	Monte Peglia	S. Venanzo (Terni)
PG-AN	Cima Mutali	Fossato di Vico (Perugia)

Abruzzo:

AN-PE	Colle Pelato	Atri (Teramo)
RM-PE	Monte Calvo	Scoppito (L'Aquila)
RM-PE	Pietra Corniale	Bussi sul Tirino (Pescara)
PE-FG	Monteodorisio	Monteodorisio (Chieti)

Molise:

PE-FG	S. Croce di Magliano	S. Croce in Magliano (Campobasso)

Sardegna:

SS-CA	Monte S. Giovanni	Ittiri (Sassari)
SS-CONT	Monte Limbara	Tempio Pausania (Sassari)
SS-CA	Burcu S'Ollastu	Villanovaforru (Oristano)
SS-CA	Badde Urbara	Santu Lussurgiu (Oristano)

Campania:

NOLA-PA	Monte Stella	Sessa Cilento (Salerno)
NOLA-PA	Monte di Eboli	Eboli (Salerno)
NOLA-PA	S. Angelo di Cava	Tramonti (Salerno)
RM-NA	Monte S. Croce	Roccamonfina (Caserta)

Basilicata:

NOLA-PA	Monte Coccovello	Rivello (Potenza)
NOLA-PA	Monte Coccovello	Maratea (Potenza)
BA-CZ	Pomarico	Pomarico (Matera)

Calabria:

NOLA-PA	La Serra	Morano Calabro (Cosenza)
NOLA-PA	Casetta del Principe	Luzzi (Cosenza)
NOLA-PA	Monte Castelluzzo	Falerna (Catanzaro)
NOLA-PA	Stagliatella	Laureana del Borrello (Reggio Calabria)
NOLA-PA	Piano Nucillari	Scilla (Reggio Calabria)
	Catanzaro	Catanzaro
CZ-CT	Cappella del Monaco	Gerocarne (Catanzaro)
CZ-CT	Gambarie	S. Roberto (Reggio Calabria)

Puglie:

	Bari	Bari
	Lecce	Lecce
BA-LE	Abbate Argento	Monopoli (Bari)
BA-LE	Monte Magno	Ostuni (Brindisi)
FG-BA	Ascoli Satriano	Ascoli Satriano (Foggia)

Sicilia:

NOLA-PA	Monte Ciccia	Messina
NOLA-PA	Monte Saraceni	Sant'Angelo di Brolo (Messina)
NOLA-PA	Monte Soro	Cesarò (Messina)
NOLA-PA	Pizzo S. Angelo	Cefalù (Palermo)
NOLA-PA	Monte S. Michele	Altavilla Milicia (Palermo)
NOLA-PA	Portella Larga	Belmonte Mezzagno (Palermo)
NOLA-PA	Poggio Balate	Termini Imerese (Palermo)
PA-CT	Monte Salvo	Enna
CT-PA	Monte Cammarata	Cammarata (Agrigento)
	S. Gregorio	S. Gregorio di Catania (Catania)
CZ-CT	Castelmola	Castelmola (Messina)
PA-CT	Monte S. Nicola	Ramacca (Catania)

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, addì 28 marzo 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A3593

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 maggio 1989.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alla sezione di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso articolo;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1988, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 11.100 a decorrere dal 1° gennaio 1988;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1988, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), è aumentato, rispetto al 1987, del 4,9 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1990;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 11.600.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A3570

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 luglio 1989.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonché impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali è autorizzato un apposito finanziamento, vi è quello contenente — in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali — l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la Sezione III dell'appendice *A*, riferita all'art. 18, primo comma, lettera *c)* della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale è stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale è stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice *A)* della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure — in questa fase — limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessità di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

EMANA
il presente decreto:

Art. 1.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente art. 1, è suddivisa in:

Zona A, di riserva integrale. In tale zona, essendo prevalente l'interesse di protezione, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

Zona B, di riserva generale. In tale zona, antropizzata, fino all'approvazione del parco sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione ambientale, esclusi quelli in corso d'opera o avviati, ed in particolare:

le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adeguamenti delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;

le opere fluviali;

le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili; le opere di trasformazione e bonifica agraria;

i piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche.

2. Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati su tutto il territorio come perimetrato all'art. 1:

l'attività venatoria, escluso l'abbattimento selettivo delle specie in sovrannumero rispetto alla loro densità agricolo-forestale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;

la pesca, limitatamente alla zona *A*;

il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

l'apertura di nuove cave;

l'apposizione, nella zona *A*, ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979;

la costruzione di recinzioni su zona agricola salvo quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 3.

1. Sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonché le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, già previste dalle regioni Umbria e Marche.

2. Fermo restando quanto predisposto al comma 1, in attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione dei boschi, purché non in contrasto con quanto previsto all'art. 2.

3. L'intera area del parco è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientali.

Art. 4.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dei Monti Sibillini — come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 — la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco.

2. Le regioni Umbria e Marche affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti.

Art. 5.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO *A*

DELIMITAZIONE PARCO DEI SIBILLINI

SCALA 1:25.000

QUADRO D'UNIONE
PARCO NAZIONALE DEI
MONTI SIBILLINI
ZONA A
ZONA B

89A3607

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 luglio 1989.

Autorizzazione alla SASA - Assicurazioni riassicurazioni S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla SASA - Assicurazioni riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Trieste;

Vista la domanda in data 16 novembre 1988 della SASA - Assicurazioni riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa e riassicurativa;

Vista la lettera in data 29 maggio 1989, n. 910571, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'anzidetta impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 luglio 1989;

Decreta:

La SASA - Assicurazioni riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'atttività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazioni del C.I.P. n. 11 in data 26 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3539

DECRETO 27 luglio 1989.

Autorizzazione alla Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 8 giugno 1988 della Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 10 aprile 1989, n. 900804, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

La Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, credito (limitatamente al credito ipotecario navale ed aeronautico) e perdite pecuniarie di vario genere.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del C.I.P. n. 11 in data 26 aprile 1989.

Art. 2.

I soci che detengono il pacchetto azionario della Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, non potranno procedere ad alcuna alienazione del pacchetto azionario medesimo nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività della predetta società se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3538

DECRETO 28 luglio 1989.

Autorizzazione alla Commercial Union vita, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 14 giugno 1988, 2 agosto 1988, 14 agosto 1988, 20 settembre 1988, 28 ottobre 1988, 18 novembre 1988, 13 gennaio 1989, 23 gennaio 1989, 24 gennaio 1989, 7 febbraio 1989, 21 febbraio 1989, 23 febbraio 1989, 14 marzo 1989, 6 aprile 1989, 7 aprile 1989, 10 aprile 1989, 28 aprile 1989, con le quali la Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 28 aprile 1989, n. 921575, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 luglio 1989;

Vista la lettera in data 17 maggio 1989, n. 921774 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato la Commercial Union Italia S.p.a. e la Commercial Union partecipazioni S.r.l. che detengono il pacchetto azionario della Commercial Union vita S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo quinquennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo;

Decreta:

Art. 1

La Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana ed assicurativa nel ramo V, le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) regolamento della gestione interna per contratti individuali;

3) regolamento della gestione interna per contratti collettivi di assicurazione e capitalizzazione;

4) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 4);

6) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 4);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 6);

8) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

9) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

10) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffe CS 400 e CS 402 - assicurazioni di capitale differito a premio annuo costante e a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tatiffe CS 401 - assicurazioni di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffe RS 300 e RS 302 - assicurazioni di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante e a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffe RS 301 - assicurazioni di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa R-1T - assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

17) tariffa R-5A - assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

18) tariffa R10-A - assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore di sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 12);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 13);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 14);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto.15);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 16);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 17);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da appplicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 18);

34) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

35) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

36) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

37) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

38) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 37), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

39) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 37), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Art. 3.

La Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3537

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 luglio 1989.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 18 di Chiavari ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i referti di elettroencefalografia prodotti a partire dal 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'unità sanitaria locale n. 18 «Tigullio Orientale» di Chiavari del 4 maggio 1988;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale n. 18 «Tigullio Orientale» di Chiavari è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i referti di elettroencefalografia a partire dal 1° gennaio 1986.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A3571

DECRETO 21 luglio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per gli assegni bancari decorrenti dal 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Roma n. 3 del 16 febbraio 1989;

Considerato che gli atti e i documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1989 che costituiscono la categoria «Assegni bancari»;

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A3572

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 29 luglio 1989.

Disposizioni per l'attuazione delle prescrizioni di cui al regolamento CEE della commissione in corso di pubblicazione che stabilisce le modalità per la concessione per l'aiuto a favore di taluni legumi da granella.

Agli assessori per l'agricoltura e le foreste delle regioni a statuto ordinario e speciale

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Con regolamento CEE in corso di pubblicazione sono state determinate le modalità per la concessione dell'aiuto di cui al regolamento CEE n. 762/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 e precisamente per la produzione di lenticchie, ceci e vecce. In detto Regolamento viene tra l'altro stabilito che le domande, intese ad ottenere l'aiuto per taluni legumi da granella debbono pervenire entro il 14 agosto 1989.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei produttori ai detti benefici si provvede a fornire le indicazioni di massima necessarie:

1) l'aiuto è concesso per le superfici:

a) seminate e raccolte su tutta la loro estensione e sulle quali siano stati eseguiti tutti i lavori colturali normali;
b) che siano state dichiarate all'autorità competente; tale dichiarazione può essere tuttavia sostituita dalla domanda di aiuto presentata conformemente alle indicazioni di cui al punto 5).

2) L'autorità competente all'erogazione dell'aiuto comunitario per le superfici seminate a taluni legumi da granella e l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA.
L'autorità competente alla ricezione, istruttoria e controllo delle domande e/o delle dichiarazioni e la regione competente per territorio.

3) La domdanda di aiuto da parte del produttore, e/o la dichiarazione delle superfici coltivate, in duplice esemplare, deve essere, pertanto, inoltrata alla regione competente per territorio non oltre il 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva. Per la campagna 1989-90 la domanda di aiuto e/o la dichiarazione delle superfici coltivate deve essere inoltrata non oltre il 14 agosto 1989, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4) La regione dovrà verificare mediante accertamenti e controlli in loco, l'esattezza dei dati relativi alle superfici dichiarate e seminate dovrà, altresì, verificare che le superfici dichiarate e seminate non siano state oggetto di altri benefici comunitari in particolare di quelli previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1609/89.
La regione una volta esaurite le fasi di istruttoria e del controllo delle superfici seminate e coltivate, trasmetterà non oltre il 31 dicembre dell'anno di semina, l'intera documentazione all'AIMA per l'erogazione dell'aiuto.

5) La domanda di aiuto e/o la dichiarazione deve recare almeno le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) le superfici (espressi in Ha ed in are) seminate e coltivate per il prodotto od i prodotti in causa, nonché il riferimento catastale delle medesime ovvero un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici stesse;

c) la specie ed eventualmente la varietà delle sementi impiegate;

d) la dichiarazione che le superfici in causa od i prodotti ivi raccolti non formano oggetto di domande di aiuto in virtù di altri regimi, fra cui, in particolare, quello istituito dal regolamento (CEE) n. 797/85;

e) una stima della produzione che può essere raccolta sulle superfici in causa;

f) lo statuto dell'azienda ed il sistema di conduzione applicato;

g) la dichiarazione di non aver usufruito di altri aiuti comunitari deve essere espressa con la forma dell'atto sostitutivo di notorietà;

6) Il controllo verterà su una percentuale rappresentativa delle domande presentate, determinata in funzione dell'estensione media delle aziende, delle superfici seminate in legumi da granella e della loro ripartizione geografica. Tale percentuale non può essere inferiore al 5% delle domande. Nel caso si verifichi un elevato numero di false dichiarazioni, tale percentuale minima deve essere aumentata al 15%.

Il controllo deve sempre essere effettuato nel caso di domande di aiuto per superfici uguali o superiori a 30 ha facenti capo al medesimo produttore anche se frazionati e dislocati in zone diverse. Le altre domande da controllare sono selezionate a campione.

7) Nel caso in cui una domanda viene scelta per un controllo tutte le superfici seminate e coltivate in legumi da granella previste, sono sottoposte a controllo. Il controllo implica le operazioni di misura delle superfici dichiarate e la verifica che trattasi dei legumi da granella previsti.

Le operazioni di misura delle superfici sono eseguite nel modo seguente:

a) proprietà fondiaria compatta, misurazione sistematica;

b) superfici frazionate, misurazione secondo la seguente formula:

da 2 a 5: obbligo di misurare la superficie più estesa e una di media estensione;

da 6 a 10: obbligo di misurare le due superfici più estese e una di estensione media;

oltre 10: obbligo di misurare le due superfici più estese e tre superfici di media estensione.

Ogni controllo si conclude con una relazione che indichi, in particolare, le superfici visitate, misurate nonché gli strumenti di misura utilizzati e le osservazioni rese.

Nel caso in cui alla lettera *b*), i risultati della misurazione sono estrapolati all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione. Tuttavia il richiedente può chiedere che sia misurata la totalità di tali superfici.

Le disposizioni del seguente paragrafo non si applicano per la campagna 1989/90.

8) Se dal controllo si evidenzia che la superficie dichiarata è:

a) inferiore a quella constatata, la superficie dichiarata è valida per l'aiuto; tuttavia, se lo scarto è elevato, la regione può accettare una domanda supplementare di aiuto che copra al massimo lo scarto tra la superficie constatata e quella dichiarata;

b) superiore a quella constatata, la superficie valida per l'aiuto è quella constatata diminuita dello scarto esistente tra quest'ultima e la superficie dichiarata. Tuttavia se la regione considera la differenza giustificata la superficie constatata è quella valida.

Solo per la campagna in corso nessuno aiuto è concesso se dal controllo risulta che la supeficie dichiarata è superiore al 25% ed oltre a quella constatata.

Se l'operazione di controllo di cui al punto 7) non può essere eseguita a causa del richiedente, malgrado l'ingiunzione intimata di permettere tale controllo, nessuno aiuto è versato, a titolo di tale campagna.

9) L'aiuto alla produzione di taluni legumi da granella di cui al regolamento CEE della commissione n. 1956/89, è fissato, per la campagna 1989-90, 75 ECU/ha di superficie sottoposta a semina e raccolta.

La superficie massima Comunitaria di cui all'art. 2 paragrafo 2 del regolamento CEE n. 762/89 è fissata a 300.000 Ha. L'aiuto viene corrisposto dall'AIMA entro il 30 aprile della campagna di commercializzazione per la quale è concesso. Esso non può essere corrisposto prima del periodo di raccolta.

Se un aiuto è stato versato indebitamente, a causa del dichiarante, l'AIMA procederà al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato, a partire dalla data di versamento fino alla data di recupero effettivo di tali importi.

Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per analoghe operazioni di recupero.

10) La regione comunicherà a questa Amministrazione - Direzione generale tutela - Divisione 5ª:

entro il 1° settembre:

le superfici espresse in ettari ed are per le quali è stata presentata domanda di aiuto e/o dichiarazione ripartite per prodotto coltivato;

una stima dei quantitativi globali di produzione ripartiti per prodotto.

L'AIMA comunicherà a questa Amministrazione, stesso ufficio:

entro il 1° maggio:

le superfici per le quali è stato effettivamente liquidato l'aiuto;

i quantitativi raccolti per le stesse superfici che hanno beneficiato dell'aiuto.

Il Ministro: MANNINO

89A3627

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 4 agosto 1989, n. 34/89.

Importazione addizionale dalla Romania di carta e cartoni Kraft.

A modifica della circolare n. 5, del 17 febbraio 1989, (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 - serie generale - del 25 febbraio 1989) ed a seguito di intese intercorse con la CEE, si comunica che la quota di autolimitazione all'importazione di carta e cartoni Kraft (V.D. 4804 1111, 1115, 1119, 1911, 1915, 1919, 1931, 1935, 1939, 2110, 2910, 3110, 3151, 3159, 3910, 3951, 3959, 4110, 4210, 4910, 5110, 5210, 5910) originari della Romania per l'anno 1989 è aumentata da Tonn. 3.500 a Tonn. 4.000, ferme restando le altre disposizioni della citata circolare n. 5.

Il Ministro: RUGGIERO

89A3628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C. 10790 XV J del 10 luglio 1989 gli esplosivi da mina denominati Sigma 617, Sigma 720 e Sigma 630, fabbricati dalla società S.E.I. - Società esplosivi industriali, con stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A3617

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione alla denominazione dell'Istituto culturale italo-tedesco, in Merano

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1989, registro n. 24, foglio n. 272, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'Istituto culturale italo-tedesco, in Merano, ha assunto la nuova denominazione di «Accademia di studi italo-tedeschi».

89A3614

Autorizzazione all'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1989, registro n. 24, foglio n. 274, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere di Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Orazio Davoli con testamento pubblico in data 10 gennaio 1986.

89A3615

Autorizzazione all'Accademia agraria, in Pesaro ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1989, registro n. 24, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'Accademia agraria, in Pesaro, è stata autorizzata ad acquistare un'immobile sito in Pesaro, via Mazza, n. 9, per il prezzo di L. 260.000.000.

89A3616

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata «Antalgil»

Con decreto ministeriale n. 7743/R in data 22 luglio 1989, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale denominata «Antalgil» (farmaco di automedicazione) registrata nelle sue preparazioni e confezioni sottospecificate, a nome della ditta I.F.C.I. - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2, cod. fisc. 02201630379:

10 confetti (codice n. 002738058)
6 cachets (codice n. 002738060)
3 cachets (codice n. 002738072)

Le precitate confezioni devono essere ritirate dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il 1° agosto 1989.

89A3619

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti le strade statali

Con decreto ministeriale 12 maggio 1989, n. 46, la strada, costruita dall'ANAS, «Latte - Confine di Stato con la Francia» dell'estesa di Km. 3+405, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 3/Dir. «Dei Balzi Rossi» ed i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto strada statale n. 1 in località Latte di Ventimiglia - Confine di Stato con la Francia a Ponte S. Ludovico».

Con decreto ministeriale 12 maggio 1989, n. 284, l'ordine dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 563 «di Salesei» viene invertito assumendo la seguente successione: «Innesto strada statale n. 203 a Caprile - Digonera - Innesto strada statale n. 48 a Salesei» e mantenendo inalterati sia il tracciato che l'estesa di Km. 9+924.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1989, n. 285, l'ordine dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 483 «Termolese» viene invertito assumendo la seguente successione: «Innesto strada statale n. 157 presso Palata - Montecilfone - Guglionesi - S. Giacomo degli Schiavoni - Innesto strada statale n. 16 presso Termoli» rimanendo inalterati sia il tracciato che l'estesa di Km. 31+825.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1989, n. 953, il caposaldo terminale della strada statale n. 204 «Ortana» viene modificato da «Innesto strada statale n. 3-*bis* presso Narmi» a «Innesto strada statale n. 3-*ter* presso Narmi» fermi restando gli altri caposaldi e l'estesa.

89A3579

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia medioevale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

disegno e rilievo;
fisica tecnica e impianti;
geografia urbana e regionale;
restauro architettonico;
tecnologia dell'architettura (II annualità);
tecnica delle costruzioni (I annualità);
urbanistica (II annualità).

Facoltà di ingegneria:

meccanica razionale;
radiotecnica;
istituzioni di economia;
teoria delle reti elettriche;
ricerca operativa;
elementi di informatica;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
tecnica delle fondazioni;
progetti di strutture;
calcolo numerico;
costruzione di macchine;
meccanica applicata alle macchine;
tecnologie industriali.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi numerica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana (triennale).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche elementari da un punto di vista superiore;
mineralogia;
ecologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3594

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto ministeriale 15 luglio 1989 la società cooperativa «SO.CO.ME.» con sede in Bari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giorgio Papa, via Amendola, 3, Bari.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1989 la società cooperativa «CO.ME.CA.», con sede in Castrovillari (Cosenza), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Gallella, via Roma, 160/A (pal. Cataldo) Cirò Marina (Cosenza).

89A3595

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989 sono state approvate ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le modifiche degli articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24 e 28 dello statuto dell'Associazione generale cooperative italiane, con sede in Roma, deliberate nel corso del XIV congresso nazionale svoltosi in Roma nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1988.

89A3618

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il C.I.P.I., con deliberazione adottata nella seduta del 27 giugno 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il programma di investimenti dello stabilimento di Sulmona (L'Aquila) presentato dalla Crodo Sud S.p.A.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato in L. 11.950.000.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile è determinato in L. 18.140.000.000, di cui L. 840.000.000 per scorte di materie prime semilavorate.

Il C.I.P.I., con deliberazione adottata nella seduta del 27 giugno 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il programma di ampliamento dello stabilimento di Catania presentato dalla Cyanamid Italia S.p.A.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 25.800,2 milioni, è determinato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 2.186.694.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile è determinato in L. 4.451.000.000, di cui L. 1.271.600.000 per scorte di materie prime semilavorate.

89A3580

Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il C.I.P.I., con deliberazione adottata nella seduta del 27 giugno 1989, ha ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla Aeritalia S.a.i.p.a. riguardante la realizzazione, insieme con la società statunitense Mc Donnel Douglas Corporation, del velivolo commerciale MD11.

89A3581

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il C.I.P.I., con deliberazioni adottate nella seduta del 27 giugno 1989, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) NUOVA DELTASIDER S.p.a. - stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano) e Piombino (Livorno): conferimento del complesso aziendale di Piombino alla Ilva S.p.a. con conseguente riduzione delle agevolazioni a suo tempo deliberate, nella seguente misura:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)* mutuo agevolato diretto di L. 2.816 milioni;

lettera *b)* contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di L. 9.387 milioni.

2) I.A.M. - INDUSTRIA AERONAUTICA MERIDIONALE: riduzione degli investimenti, da L. 35.989 milioni a L. 32.675 milioni, con conseguente rideterminazione delle agevolazioni come segue:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)* mutuo agevolato diretto di L. 5.926,1 milioni;

lettera *b)* contributo sugli interessi per il finanziamento di L. 11.852,2 milioni, deliberato dall'IMI;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: contributo in conto capitale di L. 6.113 milioni.

3) ALFA ROMEO AVIO S.p.a.:

a) Varianti tecniche comportanti la riduzione delle attrezzature in prestito d'uso destinate ad aziende del Nord da L. 3.000 milioni a L. 614 milioni, e l'aumento della spesa per le attrezzature in prestito d'uso destinate ad aziende meridionali, da L. 4.000 milioni a L. 6.386 milioni;

b) Rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

	Sud	Nord	Totale
finanziamento agevolato IMI . . .	15.185	69	15.254
finanziamento agevolato Banco di Napoli	30.370	136	30.506
	45.555	205	45.760
mutuo diretto dello Stato	22.778	102	22.880
contributo in c/capitale	20.972	—	22.972

4) SIAI MARCHETTI S.p.a. - stabilimenti di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese):

a) Intestazione delle agevolazioni a suo tempo concesse alla società Nuova SIAI Marchetti S.p.a., alla società SIAI Marchetti S.p.a., a seguito di cambiamento di denominazione sociale;

b) Proroga del termine di ultimazione del piano dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988.

5) SCLAVO S.p.a. - stabilimenti di Siena Sovicille (Siena) e Cassina dé Pecchi (Milano): proroga del termine di ultimazione del piano dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1989.

6) TERNI ACCIAI SPECIALI - stabilimento di Terni: intestazioni delle agevolazioni alla ILVA S.p.a.

7) CORTAN S.p.a.: intestazione delle agevolazioni alla Cogolo Torino S.p.a.

8) ALBATESSILE S.p.a. - stabilimenti di Alba (Cuneo), Cortemilia (Cuneo), Guarene (Cuneo), Castagnito (Cuneo) e Saluzzo (Cuneo): intestazione delle agevolazioni alla Miroglio tessile S.p.a.

9) MONDIAL PISTON DOTT. GALLI ERCOLE & C. S.p.a.: intestazione delle agevolazioni alla Mondial Piston S.p.a.

10) MARELLI COMPONENTI ELETTROMECCANICI S.p.a.: intestazione delle agevolazioni al Gruppo industriale Ercole Marelli S.p.a.

11) FIAT AUTO S.p.a. - comprensorio di Mirafiori: varianti tecniche, con aumento degli investimenti da L. 370 miliardi a L. 373,350 miliardi, fermo restando l'ammontare delle agevolazioni precedentemente accordate.

12) F.E.M.E. S.p.a. - stabilimento di Lainate (Milano): intestazione delle agevolazioni alla F.E.M.E. S.r.l.

89A3582

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Nuova realtà - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 3310 in data 14 luglio 1989 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Nuova realtà - Soc. coop. a r.l.», in Udine, costituita il 27 settembre 1985 per rogito notaio dott. Roberto Cutropia in Udine ed ha nominato commissario governativo, per la durata massima di sei mesi, il prof. Gianfelice Cecconelli, commercialista con studio in Udine, via Generale Baldissera, n. 14.

89A3596

REGIONE LIGURA

Autorizzazione alla società Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in Calizzano, ad imbottigliare e vendere acqua minerale in contenitori di materiale PET.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2769 dell'8 giugno 1989 l'Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in Calizzano (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere acqua minerale in contenitori di materiale PET prodotti dalle ditte Inca International, Copack S.p.a. e Bibite S. Marco.

89A3621

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Corte dei conti 12 luglio 1989 concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il quadriennio 1990-93. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 21, seconda colonna della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, nel testo dell'art. 5 dove è scritto: «*Direttore capo aggiunto di revisione* Ghisaura Augello Maria», si legga «*Direttore capo di revisione r.e.* Ghisaura Augello Maria».

89A3597

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891860) **L. 1.000**